



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • Scuola di Alta Formazione

La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile)

nr. **21** • Daniele Bernardi
Gaspare Insaudo
Maria Luisa Mesiano

Commissione
Controllo Societario 2005/2007

i quaderni



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE



La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile)

nr. **21** • Daniele Bernardi
Gaspere Insaudo
Maria Luisa Mesiano

Commissione
Controllo Societario 2005/2007

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Diana Bracco, Marcello Fontanesi, Mario Forchetti, Giuseppe Grechi, Luigi Martino, Francesco Miceli, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli.

Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Franco Dalla Sega, Rita Anna Di Gregorio, Felice Martinelli, Luigi Martino, Guido Marzorati, Renzo Nisi, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Antonio Tangorra, Stefania Totaro.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Cesare Gerla, Luigi Martino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Gian Battista Stoppani, Alesandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

Commissione Controllo Societario 2005/2007:

Delegato del Consiglio: Guido Croci.

Presidente della Commissione: Daniele Bernardi.

Componenti: Riccardo Allievi, Claudio Badalotti, Brigida Barbarossa, Sergio Belloli, Ferdinando Belloni, Carlo Bianco, Gabriele Boleso, Roberto Calzoni, Giovanni Camera, Oddone Candido, Marco Caputi, Giovanni Carabelli, Annamaria Casasco, Patrizia Cinalli, Antonio Colucci, Antonella D'agostini, Alberto Di Fresco, Mauro Mario Esposito, Bruno Falsetti, Valentina Fontana, Maurizio Girardi, Marco Granata, Gaspare Insaudo, Daniela Lerva, Elena Giuseppina Francesca Mantero, Paolo Martinotti, Antonio Aristide Mastrangelo, Daniel Mastromarchi, Marco Mastromattei, Alessandro Moretti, Daniela Barbara Morlacchi, Marco Moroni, Gianluca Officio, Michela Palossi, Elena Pascolini, Luisa Maria Porrini, Roberta Provasi, Cristina Quarleri, Carlo Radaelli, Nunzia Vittoria Radoia, Alfredo Ravo, Giuliana Santamaria Amato, Claudio Sottoriva, Paola Spoldi, Mario Tamborini, Gianfranco Zambra, Marco Bernardino Zampetti.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo

corso Europa, 11 • 20122 Milano

tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

Presentazione	7
1. Evoluzione storica	11
1.1. Premessa	11
1.2. Anni 75-83. Gli albori della revisione in Italia e lo scenario in cui si muovevano i revisori.....	12
1.3. Anni 83-93. I primi “certificati” rilasciati: la coesistenza di relazioni rilasciate secondo gli schemi proposti dalla Comunicazione CONSOB 83/03583 del 24 marzo 1983, la Delibera Assirevi ed il Principio di Revisione n. 18.....	17
1.4. I rapporti dell'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari sulle Relazioni di Certificazione emesse sui bilanci e relative al periodo 82-85	19
1.5. Anni 93-98.	22
La Comunicazione CONSOB 94/001751.....	22
1.6. Anni dal 98 al 2007 (sino al D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32).	24
La Comunicazione CONSOB 99/088450 del 1° dicembre 1999.....	24
2. Il contenuto sostanziale del controllo contabile e le nuove regole di riferimento.....	29
2.1. Introduzione	29
2.2. Il dibattito sul contenuto sostanziale del controllo contabile	31
2.3. Lo schema obbligatorio secondo la Direttiva 2003/51/CE.....	36
2.4. La Direttiva 2006/43/CE e le regole di controllo da applicare	38

2.5.	Il D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32, articolo 2: lo schema di relazione	39
2.6.	Il D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32, articolo 2: la decorrenza.....	41
3.	Il contenuto della relazione del revisore	43
3.1.	Una premessa: struttura libera o standardizzata per la relazione del revisore.....	43
3.2.	Le fonti per una relazione del revisore standardizzata	44
3.2.1.	Le fonti normative	44
3.2.2.	Le fonti regolamentari.....	46
3.2.3.	Le fonti professionali.....	47
3.3.	Un modello per la relazione del revisore	52
3.3.1.	Una premessa	52
3.3.2.	I punti costitutivi	53
3.3.3.	Struttura e modello di testo per la relazione del revisore	54
3.3.4.	Le tipologie di giudizio sul bilancio	61
3.3.5.	Il giudizio di conformità della relazione sulla gestione con il bilancio.....	66
3.3.6.	Altre osservazioni sulla relazione del revisore.....	70
4.	Effetti del giudizio di controllo contabile e coordinamento con il parere del collegio sindacale in merito all'approvazione del bilancio	75
Appendice 1		
Materiali - esempi di schemi di relazione		79
1.	Esempio di “copertina” per la relazione del revisore contabile	80
2.	Esempio di relazione con giudizio favorevole senza commenti.....	81
3.	Esempio di relazione con giudizio con rilievi per deviazione dalle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio	82

4.	Esempio di relazione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento della attività di controllo	83
5.	Esempio di relazione con giudizio con rilievi per mancanza di sufficienti elementi probativi	84
6.	Esempio di relazione con giudizio avverso a causa di deviazioni dalle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e dai principi contabili	85
7.	Esempio di relazione con impossibilità di esprimere un giudizio per grave mancanza di elementi probativi	86
8.	Esempio di “copertina” per la relazione del revisore contabile sul bilancio consolidato	87
9.	Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio favorevole senza commenti.....	88
10.	Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per deviazione dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato.....	89
11.	Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per deviazione dai principi contabili	90
12.	Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento della attività di controllo	91
13.	Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio avverso per deviazione dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato	92
14.	Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio favorevole e segnalazione di incertezze (situazioni di rischio)	93
Appendice 2		
Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.....		95
Art. 1 • Relazione sulla gestione.....		96

Art. 2. • Relazione di revisione	99
Art. 3. • Bilancio consolidato.....	101
Art. 4. • Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 ...	102
Art. 5. • Disposizioni finali	102
Testo coordinato con le modifiche:.....	102

Appendice 3

Collegamento tra i principi di revisione e la relazione del revisore.....	105
---	-----

1. Primo incarico (principio di revisione 510)	105
2. Utilizzo del lavoro di altri revisori (principio di revisione 600)	106
3. Utilizzo del lavoro degli esperti (principio di revisione 620)	107
4. Parti correlate (principio di revisione 550)	107
5. Eventi successivi (principio di revisione 560)	107
6. Continuità aziendale (principio di revisione 570)	108
7. Attestazioni della direzione (principio di revisione 580)	110

PRESENTAZIONE*

Con grande interesse ho colto l'opportunità di presentare questo studio sui contenuti della nuova *relazione di controllo contabile*, denominata *relazione di revisione*, prevista dal D.Lgs. 32/2007 in recepimento della direttiva 2003/51/CE.

La completezza del contenuto, la razionalità della dissertazione e le esemplificazioni descritte in appendice compongono un testo esaustivo, di facile lettura e di grande utilità professionale.

Oltre alle qualità indiscutibili e all'esperienza sul campo degli autori, ciò che avvalorava maggiormente l'elaborato, è la tempestività della sua pubblicazione, la prima in sede nazionale ad affrontare in modo organico e approfondito un problema comportamentale che coinvolgerà nel 2009 l'intera categoria professionale impegnata nella funzione di Sindaco e Revisore di società di capitali.

Le modifiche ad integrazione dell'art. 2409-ter e 2429 del Codice Civile, portate dal D.Lgs. 32/2007, oltre ad avvalorare l'obbligo della relazione del revisore e del sindaco tradizionale che esercita il controllo contabile, ne stabilisce la struttura obbligatoria concludendo in modo definitivo il dibattito sul contenuto sostanziale del controllo e delle regole da osservare.

Sotto questo profilo vengono a cadere definitivamente quelle remore interpretative che da sempre hanno posto il Sindaco che esercita il controllo contabile in un ambito di minor rigore sull'osservanza delle procedure che caratterizzano l'attività del Revisore. Problema questo già affrontato e risolto nel documento sulle norme di comportamento degli organi di controllo legale, dall'apposita Commissione Nazionale Paritetica dei DDCC dei Ragionieri nel 2005 - non ancora ratificato dal Consiglio Nazionale dei DDCC - antesignana di quanto accolto e condiviso dal legislatore italiano.

* A cura di Claudio Badalotti, *Comitato Editoriale S.A.F.*

Questo studio predisposto da Bernardi/Insaudo/Mesiano, che nella sua completezza analizza l'evoluzione storica, le regole di riferimento, il contenuto della relazione ed i suoi effetti in sede di giudizio del revisore, svolge come elemento di novità e in modo approfondito, il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il Bilancio d'esercizio, tema specifico obbligatorio previsto al punto e) della relazione. Tale adempimento da parte del Sindaco o del Revisore comporta un particolare impegno, proprio per gli effetti che questo giudizio motivato può avere sull'Assemblea degli azionisti ed in genere sul pubblico e sulle responsabilità degli amministratori.

Si evince inoltre con chiarezza che il sindaco che esercita il controllo contabile dovrà redigere separatamente la relazione di revisione con gli stessi contenuti obbligatori del 2409-ter, così come previsto dalla modifica dell'art. 2429 del codice civile, apportata dal D.Lgs. 32/2007, superando quindi ogni dubbio interpretativo in proposito. Anche questo obbligo dona uniformità sostanziale di comportamento con il Revisore e quindi una visione strutturale del Collegio sindacale che deve essere atto allo svolgimento di tale attività non solo con l'osservanza dei principi di revisione in quanto tali, ma anche di procedure adeguate che la materia del controllo prevede per adempiere responsabilmente tale funzione.

Il capitolo riguardante gli effetti del giudizio del Revisore e/o Sindaco revisore, e il coordinamento del giudizio del Revisore col parere del Collegio Sindacale, assume poi particolare importanza per la reciprocità dei comportamenti che porta ad una conclusione di coerenza e di condivisione dell'organo di controllo nei confronti dell'assemblea degli azionisti.

Sotto il profilo della pratica professionale, sono di particolare utilità le appendici riguardanti gli schemi di relazioni e la sintesi dei collegamenti fra i principi di revisione e la relazione sul controllo contabile, quest'ultima a cura dei Elena Pascolini.

I 14 schemi proposti in appendice, dall'esempio di "copertina" consigliata per la relazione, a quello di relazione sul bilancio consolidato con segnalazione delle situazioni di rischio, coprono un'ampia gamma di alternative possibili di giudizio.

La relazione con giudizio favorevole senza commenti che nei quattro punti di rilievo richiesti dal D.Lgs. 32/2007 svolge compiutamente e senza inutili ridondanze, rappresenta l'esempio più significativo di come, nel rigore del testo normativo sia possibile rispondere compiutamente all'impegno informativo nei confronti dell'Assemblea degli azionisti; come l'esempio di impossibilità di esprimere un giudizio per mancanza di

elementi probativi, che riassume in sintesi l'attività di controllo contabile svolta in modo responsabile, secondo principi di generale condivisione e procedure adeguate.

Tutti i casi intermedi sono trattati con estrema intelligibilità lasciando il dovuto spazio alla descrizione delle motivazioni che hanno determinato i rilievi.

Per concludere, nell'appendice n. 3 Elena Pascolini riprende con puntualità i principi di revisione correlati alla relazione, quali il 510 (Primo Incarico), il 600 (utilizzo del lavoro di altri revisori), il 620 (Utilizzo del lavoro degli esperti), il 550 (Parti correlate), il 560 (Eventi successivi), il 580 (Attestazione della direzione) e per ultimo, ma di primaria importanza, il principio di revisione n. 570 riferito alla continuità aziendale nelle tre conclusioni di esistenza del presupposto appropriato di continuità, di dubbi su tale esistenza e di mancanza del presupposto.

L'approfondimento sull'esistenza o meno del presupposto di continuità aziendale attraverso il controllo dell'informativa di bilancio è il banco di prova della cultura aziendale del revisore ed elemento sostanziale di riferimento per il Collegio Sindacale per un giudizio compiuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla gestione del rischio d'impresa condotta dagli amministratori.

Ritengo in conclusione che questo quaderno, dedicato alla nuova relazione di controllo contabile che dovrà essere osservata nei suoi contenuti dal prossimo bilancio d'esercizio 2008, sia meritevole di particolare diffusione anche in altre forme editoriali in quanto rappresenta il tassello di conoscenza indispensabile per svolgere responsabilmente l'attività di controllo societario e quindi ridurre il gap fra le aspettative di un pubblico informato sull'attività di revisione e ciò che il revisore o sindaco revisore ritiene suo dovere fare per un esercizio responsabile della propria attività di controllo.

1. EVOLUZIONE STORICA⁽¹⁾

1.1. Premessa

L'attività di revisione ha mosso i primi passi in Italia tra gli anni 50-70.

Si trattava di revisione volontaria, principalmente svolta da professionisti stranieri con la collaborazione di colleghi italiani, essenzialmente indirizzata alla verifica di bilanci delle filiali delle società multinazionali che avevano effettuato investimenti in Italia.

I controlli svolti o le relazioni di revisione allora rilasciate si uniformavano agli standard di revisione vigenti nel paese ove risiedeva la Holding (ed erano principalmente standards americani ed inglesi).

La storia della relazione rilasciata dai revisori ai sensi di legge inizia invece nel lontano 1975 con il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1975 n. 136 “Attuazione della delega di cui all'art. 2, lett. a) della L. 7 giugno 1974, n. 206, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società quotate in Borsa” (DPR 136/1975).

In particolare l'art. 4 “Certificazione del bilancio” del DPR 136/1975, recitava nella versione iniziale:

“... La società di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza avente i requisiti di cui al successivo articolo 8, secondo comma, n. 2). La esposizione dei controlli eseguiti, la indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'articolo 1.

Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne

⁽¹⁾ Alla stesura del primo capitolo del lavoro ha collaborato Cristina Quarleri.

analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente la Commissione nazionale per le società e la borsa”.

Ai fini di tracciare una storia della relazione dei revisori in Italia si possono identificare, i seguenti periodi, caratterizzati dall'utilizzo di diversi standard di schemi di relazione:

- *Anni 75-83*
(le relazioni erano ispirate agli standard internazionali).

- *Anni 83-93*

(i primi “certificati” rilasciati con effetti legali seguivano lo schema fornito dalla Comunicazione CONSOB del 1983 (n. 83/03583), successivamente modificata ed integrata nel 1987. Questo periodo è contraddistinto da posizioni dottrinali e interpretazioni contrastanti e vi è la coesistenza dell'utilizzo di più schemi).

- *Anni 93-98*

(relazioni emesse secondo lo schema della Comunicazione CONSOB del 1994 (n. 94/001751)).

- *Anni dal 98 - Post TUF*

(relazioni emesse secondo la Comunicazione CONSOB del 1999 (n. 99/088450)).

1.2. Anni 75-83.

Gli albori della revisione in Italia e lo scenario in cui si muovevano i revisori

Citiamo quanto riportato da uno degli autori⁽²⁾:

1 Definizione, obiettivi, requisiti della relazione di certificazione

La relazione di certificazione è l'atto conclusivo della revisione.

Il revisore, dopo aver identificato i problemi emersi nel corso del lavoro e chiariti i sospesi, si accinge a rilasciare il “certificato”.

L'ampio ed esteso lavoro del revisore si concretizza nella relazione di certificazione che è l'espressione di un giudizio professionale, raggiunto in seguito ad una revisione

⁽²⁾ “La relazione di certificazione” di Maria Luisa Mesiano in: “Materiale didattico di Revisione Aziendale a cura di Luciano Marchi, Università degli studi di Pisa - Dipartimento di Economia Aziendale, Vol. I: “Revisione Contabile e Certificazione di Bilancio” - cap. 11, pagg. 225 - 247 e appendici pagg. 249 - 296, Aprile 1986. Le parti nel box e in corsivo sono ricavate dal volume citato e sono talvolta rielaborate utilizzando caratteri diversi e grassetto.

contabile svolta secondo i principi di revisione statuiti, sull'attendibilità con cui il bilancio presenta la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico, secondo prestabiliti principi contabili.

La relazione deve contenere una chiara espressione scritta del giudizio sul bilancio esaminato.

Nel caso di giudizio senza riserve essa deve indicare la soddisfacente conclusione del revisore rispetto ai seguenti obiettivi:

- il bilancio è stato redatto secondo principi contabili di generale accettazione, adottati in modo conforme nel tempo;
- il bilancio ottempera alle norme di legge sui bilanci e di statuto;
- la rappresentazione complessiva che il bilancio dà dell'impresa corrisponde alla conoscenza che il revisore ha della stessa;
- i fatti aziendali significativi, rilevanti al fine di un'appropriata redazione dei bilanci, sono adeguatamente evidenziati;
- il giudizio espresso risulta dalle conclusioni tratte dalla propria valutazione complessiva dei bilanci e dalle procedure di revisione svolte.

Tale giudizio riveste particolare interesse per diversi possibili utenti che possono essere:

- le imprese, le banche, gli agenti di cambio, i possibili investitori, il legislatore, la CONSOB, gli ordini professionali, i giuristi, le partecipazioni statali, gli analisti finanziari, l'Assonime, la stampa.

La relazione di certificazione deve avere gli stessi requisiti del bilancio d'esercizio, ovvero:

- utilità per i destinatari, completezza dell'informazione, intelligibilità, neutralità, comparabilità.

2 Influenza positiva della revisione sull'informativa di bilancio

La presenza di revisori ha avuto un'influenza estremamente positiva sull'informativa societaria.

Laddove sono presenti i revisori non troveremo, nella relazione di bilancio, commenti di questo tipo, che sono stati tratti dalla relazione degli amministratori di un reale bilancio "non certificato":

“Spese pluriennali

Spese per la ricerca e lo sviluppo.

Diminuiscono di Lit. ... per effetto della quota di ammortamento dell'esercizio.

Crediti

Diminuiscono di Lit. ... per effetto di recuperi e di storni di partite non recuperabili.

Il saldo residuo è costituito da crediti della vecchia gestione industriale.

A fronte dei crediti della vecchia gestione è istituito al passivo un fondo di copertura di rischi di svalutazione per Lit. ... (al passivo: il fondo di copertura del rischio di svalutazione crediti aumenta di Lit. ... in applicazione dell'art. 66 del D.P.R. 597/73.”;

bensì commenti simili ai seguenti, che sono stati concretamente tratti dalla relazione degli amministratori di un bilancio “certificato”:

“Spese di ricerca

Le spese di ricerca sono di norma portate a carico dell'esercizio ad eccezione di quelle sostenute a fronte di specifici progetti innovativi che sono capitalizzate in presenza di ragionevoli aspettative di risultati positivi.

Il loro ammortamento è effettuato in quote costanti su base quinquennale a partire dall'anno di capitalizzazione.

Crediti

I crediti sono iscritti al loro valore nominale; tale valore è allineato a quello di presunto realizzo tramite adeguato accantonamento all'apposito fondo per rischi su crediti.

I crediti in valuta estera sono contabilizzati nel corso dell'esercizio al cambio in vigore alla data di registrazione. Nel caso in cui rispetto ai cambi in essere a fine esercizio si determina un saldo negativo, lo stesso viene addebitato al conto economico.”

E' evidente che in questo secondo caso il lettore del bilancio riceve un'informazione “completa ed utile”.

Sfogliando i fascicoli di bilancio di quest'ultimo decennio (ndr.: ci si riferisce agli anni 1973-1983) si può tracciare il seguente quadro sull'informativa del bilancio in Italia:

- *fino al 1974 i bilanci erano preparati e commentati in modo abbastanza ermetico e poco “comprensibile” e si prestavano all'attuazione di disinvolute politiche di bilancio. Non esisteva un contenuto minimo per il conto economico, né per la relazione degli amministratori;*

- *la Legge 216 del 1974 apportò notevoli miglioramenti alla preesistente situazione colmando con gli artt. 2425-bis e 2429-bis le lacune relative al conto profitti e perdite ed alla relazione degli amministratori;*

- *nel frattempo molte importanti società cominciarono ad introdurre volontariamente la revisione e ricevettero ulteriori stimoli a completare la propria informativa estendendola al di là degli obblighi minimi imposti dal Codice Civile.*

- *negli anni “80”, sempre più spesso, i fascicoli di bilancio mostravano quanto l'informativa fosse qualitativamente migliorata: osservando il contenuto di un reale fascicolo di bilancio certificato al 31.12.1983 si nota che la presentazione dei bilanci riclassificati precedeva la presentazione dei bilanci secondo la normativa civilistica. La parte della relazione degli amministratori che commentava i dati del bilancio veniva chiamata “Note al bilancio” e comprendeva dapprima una sintesi dei principi contabili e dei criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio e quindi il commento alle voci di bilancio⁽³⁾.*

⁽³⁾ Un fascicolo di bilancio negli anni “80” composto mediamente da 70-80 pagine.

Il fascicolo esaminato era composto da 73 pagine.

Il revisore si è fatto per anni portavoce presso le imprese sottoposte a revisione dell'esigenza dell'inserimento di ulteriori note (*situazione fiscale, informazioni sui finanziamenti, ecc.*), della necessità di descrivere adeguatamente i principi contabili seguiti e di fornire dettagli analitici delle voci più importanti, dell'esigenza di presentare i bilanci riclassificati secondo schemi che forniscano un'adeguata informazione sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa e di integrare tali prospetti con lo schema di rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto.

E' noto che tali prospetti non erano nel 1983 richiesti dalla nostra legislazione ma essi erano universalmente ritenuti indispensabili per una corretta e moderna informativa.

Anche il Presidente dell'Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili), in un convegno tenutosi a Verona il 24 febbraio 1984, affermava:

“Penso debba essere riconosciuto alla nostra categoria il merito di aver notevolmente contribuito a migliorare l'informativa societaria ben oltre gli obblighi minimi imposti dal Codice Civile.

E' vero che per il grande pubblico il prodotto dei revisori è 'solo' la 'relazione di certificazione', una pagina, ma quanto lavoro vi è stato.”

Compiendo un salto di circa vent'anni è ben noto che, con successivi interventi legislativi, le note e i prospetti un tempo richiesti dai revisori sono diventati obbligatori.

I fascicoli di bilancio si sono ampliati a dismisura e, con l'introduzione dei Principi IAS/IFRS, si è arrivati a fornire un'informativa estremamente dettagliata che ha trasformato i bilanci da “ermetici” a veri e propri “tomi” che oscillano dalle 300 alle 500 pagine. Prendendo ad esempio il fascicolo di bilancio Pirelli S.p.A. al 31 dicembre 2007 ci troviamo a dover leggere ben 503 pagine! Il fascicolo di bilancio di Fiat al 31 dicembre 2007 è composto da 341 pagine ed il bilancio di Saes Getters al 31 dicembre 2007 è composto da 267 pagine. Sarebbe adesso forse il caso di aiutare l'utilizzatore medio, non specializzato, prevedendone una sintesi. Citiamo ancora⁽⁴⁾, nel 1985:

⁽⁴⁾ Le parti nel box sono ricavate dal volume citato in nota 1 e talvolta, per ragione di brevità, sono state sintetizzate rispetto allo scritto originale e non sono in corsivo.

3 Breve storia della relazione di certificazione in Italia

Come si è già detto il giudizio che il revisore esprime nella relazione di certificazione deriva dalle conclusioni tratte nell'applicazione delle procedure di revisione.

E' la conclusione positiva o meno rispetto a tutti gli obiettivi indicati nel paragrafo 1.

Per il rilascio di questo tipo di relazione è quindi logicamente prevista la possibilità di esprimere una gradualità di giudizi.

Nella pratica i giudizi emettabili su un bilancio sono universalmente classificati come segue:

- *giudizio senza riserve o eccezioni* (o anche giudizio positivo)
- *giudizio con eccezioni*
- *giudizio con riserve*
- *rinunzia alla formulazione di un giudizio*
- *giudizio negativo* (o anche giudizio avverso)

Per molti anni anche in Italia si era seguito tale indirizzo, suggerito anche dall'IFAC (*International Federation of Accountants*) e dall'UEC (Direttiva ASB - *Auditing Statement Boards* - no. 8 UEC "Il rapporto di revisione"). Il Principio di Revisione n. 18 - Norma di stesura della relazione di certificazione - predisposto, nel maggio 1981, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si ispirò a tali concetti ma non fu mai raccomandato dalla CONSOB.

Il Principio di Revisione n. 18 identificava infatti i seguenti tipi di giudizio:

- 1) *Giudizio positivo*
- 2) *Giudizio positivo, con evidenza di deviazione dai corretti principi contabili originate dalla necessità di ottenere benefici fiscali altrimenti non ottenibili⁽⁵⁾*
- 3) *Giudizio con eccezioni⁽⁶⁾*
- 4) *Giudizio con riserve⁽⁷⁾*

⁽⁵⁾ Giudizio positivo, con evidenza di deviazione dai corretti principi contabili originate dalla necessità di ottenere benefici fiscali altrimenti non ottenibili. Casi tipici di tale situazione sono il calcolo degli ammortamenti anticipati, l'accantonamento degli utili sull'alienazione dei cespiti nel fondo plusvalenze da reinvestire. In tal caso si fornisce l'effetto della deviazione e si rilascia il giudizio usando la formula "tenuto conto".

⁽⁶⁾ Giudizio con eccezioni, che pone in evidenza che nel bilancio sono state trovate deviazioni dai corretti principi contabili, ovvero che si è stati costretti a discostarsi dai principi di revisione (es.: mancata assistenza al conteggio fisico delle giacenze di magazzino).

⁽⁷⁾ Tali deviazioni non devono essere così rilevanti da togliere significatività al bilancio nel suo complesso, che porterebbero allora ad un giudizio avverso o all'impossibilità di esprimere un giudizio.

5) *Giudizio avverso*⁽⁸⁾

6) *Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*⁽⁹⁾

1.3. Anni 83-93.

I primi “certificati” rilasciati: la coesistenza di relazioni rilasciate secondo gli schemi proposti dalla Comunicazione CONSOB 83/03583 del 24 marzo 1983, la Delibera Assirevi ed il Principio di Revisione n. 18

Con l'introduzione del DPR 136/1975 la certificazione divenne obbligatoria per le società per azioni quotate in Borsa ed assunse effetti legali per queste società.

L'art. 19 “Disposizioni transitorie” del DPR 136/1975 prevedeva, una decorrenza variabile dell'obbligo di certificazione, con termini che variavano dal 1983 al 1986 ed era legato alle dimensioni delle aziende, partendo dalle più grandi⁽¹⁰⁾.

I primi certificati rilasciati ai sensi del DPR 136/1975⁽¹¹⁾ si riferirono quindi ai bilanci relativi al 31.12.1983 e riguardarono le società finanziarie e le società che al 31.12.1974 avevano un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire.

Gli ultimi, rilasciati nel 1986, erano relativi alle aziende ed agli istituti di credito.

⁽⁸⁾ Giudizio avverso, se il bilancio non è stato redatto in conformità a corretti principi contabili. Viene, ad esempio, espresso se il bilancio non corrisponde alle scritture contabili. Sovente deriva dalla somma di più riserve o più eccezioni.

⁽⁹⁾ Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, se ci si trova nella situazione di non poter ottenere elementi sufficienti per permettere di esprimere un'opinione professionale (es.: per mancanza di sufficienti elementi probativi, per impossibilità di svolgere adeguate procedure di revisione, per l'esistenza di incertezze, di particolare gravità relative alla conclusione di alcuni eventi).

⁽¹⁰⁾ Ai sensi dell'art. 19 del DPR 136/1975 le società quotate dovevano provvedere al conferimento dell'incarico a una società di revisione iscritta all'Albo Consob, con termini variabili, legati alle dimensioni aziendali, che decorrevano dalla data di prima pubblicazione dell'Albo Speciale Consob che avvenne il 17.05.1980. I primi incarichi avrebbero quindi dovuto essere conferiti a partire dal maggio 1981, con conseguente obbligo di certificazione del bilancio nel 1983.

⁽¹¹⁾ Giova ricordare che l'interpretazione dell'art. 4 del DPR 136/1975 sollevò critiche e discussioni a non finire, che terminarono solo nel 1998 con l'introduzione del TUF.

Intanto molte società avevano da anni anticipato tale termine e le relazioni di revisione emesse si uniformavano allo schema proposto dal Principio di Revisione n. 18.

Tuttavia, poiché si manifestarono dei dubbi sulla comprensibilità di queste relazioni e sulle formule usate dai revisori, giudicate troppo sintetiche, la CONSOB ritenne opportuno intervenire sull'argomento con la Comunicazione 83/03583⁽¹²⁾ del 24 marzo 1983 (Comunicazione 1983). Essa, facendo riferimento all'art. 4 del DPR 136/1975, chiedeva al revisore di concludere la propria relazione utilizzando alternativamente la frase “riteniamo di rilasciare certificazione” o “riteniamo di non rilasciare certificazione” senza alcuna possibilità di graduare il giudizio⁽¹³⁾.

Più precisamente la relazione doveva, obbligatoriamente chiudersi, nel caso positivo, con la seguente formula: *“Tutto ciò premesso quale parte integrante del nostro giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del DPR del 31 marzo 1975 n. 136, rilasciamo certificazione che il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite della società XYZ per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 198X corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e che i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili”*.

Il testo standard si discostava quindi sensibilmente da quello proposto dal citato Principio di Revisione n. 18 e dai principi UEC e IFAC (allora vigenti). Seguendo lo schema CONSOB infatti “si certifica” o “non si certifica”.

La professione avrebbe preferito poter utilizzare, anche per le revisioni legali, lo schema suggerito dal Principio di Revisione n. 18 che, ispirandosi alla prassi internazionale, consentiva una graduazione dei giudizi.

L'Assirevi, Associazione Italiana Revisori Contabili, che sosteneva appunto la necessità di “un giudizio graduato” con Delibera del 15 aprile

⁽¹²⁾ La Comunicazione Consob 83/03583 del 24 marzo 1983 prevedeva che la relazione contenesse i seguenti paragrafi di seguito sintetizzati: primo paragrafo: il motivo dell'incarico - riferimento al bilancio oggetto di certificazione; secondo paragrafo: conteneva la specificazione dei principi di revisione adottati ed i controlli eseguiti e il richiamo ai principi contabili di riferimento; terzo paragrafo: contenente eventuali commenti e considerazioni della società di revisione (che si riteneva opportuno portare a conoscenza dei terzi); quarto paragrafo: conclusioni in cui la società di revisione esprimeva il proprio giudizio, rilasciando o meno la certificazione.

⁽¹³⁾ L'art. 4 del DPR 136 del 31 marzo 1975 è riportato nella premessa.

1983 effettuò alcune integrazioni allo schema proposto dalla Comunicazione 1983.

Le opzioni presenti nello schema erano: “si certifica”, “si certifica ad eccezione di”, “non si certifica”⁽¹⁴⁾.

Nel frattempo commentatori contrastanti si espressero sulla Comunicazione CONSOB 1983.

Un notevole spiraglio verso la possibilità di esprimere una gradualità di giudizi si aprì a seguito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione Finanza e Tesoro della Camera sui problemi relativi alla funzionalità ed al livello di operatività della CONSOB, emesso nella seduta del 25 luglio 1984, a conclusione di circa nove mesi di incontri e dibattiti. In esso si trovava la seguente mozione (contraddistinta dal n. 2.16): *“Si deve ammettere la certificazione con riserve ed eccezioni; ma questo tipo di certificazione non preclude l'impugnativa del bilancio da parte di singoli soci e va comunicata alla CONSOB a norma dell'art. 4, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 31 marzo 1975.”*

Come si illustrerà più avanti si dovrà attendere il 1998 e l'introduzione del Testo Unico della Finanza D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF 58/98) per realizzare pienamente tale auspicio, anche se già con la Comunicazione CONSOB del 1994 verrà introdotta una “gradualità di giudizi” (tuttavia ancora definiti “certificazioni”).

1.4. I rapporti dell'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari sulle Relazioni di Certificazione emesse sui bilanci e relative al periodo 82-85

In questi anni in cui la “certificazione legale”, muoveva i primi passi in Italia, l'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF) svolse un ruolo certamente utile pubblicando una serie di “Rapporti sulle relazioni di certificazione dei bilanci delle società quotate in Borsa”⁽¹⁵⁾.

Il Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio promosse infatti con

⁽¹⁴⁾ Per chi volesse approfondire il tema è riportata una sintesi comparativa delle integrazioni proposte da Assirevi allo schema Consob in op. citata in nota 1, pagg. 242-243.

⁽¹⁵⁾ L'elenco completo delle pubblicazioni comprende i rapporti sulle relazioni di certificazione relative ai bilanci degli anni 1982, 1983, 1984 ed infine 1985 (pubblicati rispettivamente negli anni 1983, 1985, 1986 e 1987).

l'AIAF e per alcuni anni (dal 1983 al 1987) un'indagine sui diversi tipi di relazione di certificazione utilizzati. Purtroppo dopo il 1987 tale attività non fu più continuata e quindi le ultime relazioni oggetto di studio furono quelle relative ai bilanci 1985⁽¹⁶⁾.

Ad esempio nel rapporto pubblicato nel 1985, furono esaminate le certificazioni inserite nei fascicoli a stampa delle società quotate pervenute al Comitato di Borsa entro il mese di settembre 1984.

Si trattava, in particolare, di n. 86 relazioni sui bilanci civilistici e di n. 40 relazioni su bilanci consolidati relative ai bilanci 1983.

Le considerazioni conclusive pubblicate a seguito di tale indagine riportavano⁽¹⁷⁾:

“Revisione legale e revisione volontaria (ndr: relative ai bilanci 1983)

Dall'indagine è risultato che nella prassi vengono utilizzati due diversi schemi di relazione di certificazione.

A) Per la revisione imposta dalla legge viene utilizzato, pur con alcune modifiche, lo schema raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione del 24 marzo 1983, basato sull'interpretazione letterale dell'Art. 4 del DPR 136/1975:

- *al termine del lavoro di revisione viene rilasciata una certificazione sul bilancio esaminato*
- *non sono previste possibilità intermedie (ovvero il rilascio con eccezioni e/o riserve)*

B) Per le revisioni volontarie (tali sono tutte le revisioni svolte sui bilanci consolidati), le società di revisione hanno generalmente abbandonato lo schema CONSOB ed hanno seguito un diverso schema, più breve, sintetico, in linea con la prassi internazionale e che ha, tra le altre, queste caratteristiche:

- *al termine del lavoro viene rilasciato un giudizio*
- *tale giudizio può essere graduato.*

1.4. La Comunicazione CONSOB 87/02794 del 23 febbraio 1987

Il primo schema raccomandato nel 1983 da CONSOB fu integrato dalla stessa CONSOB nel 1987, tenuto conto dell'esperienza maturata e “*al fine di migliorare e facilitare la comprensione del lettore incrementando al contempo la portata informativa della relazione*” ed anche per accogliere “*alcune proposte*

⁽¹⁶⁾ Indagini simili saranno riprese nel 2000, come spiegato nella conclusione.

⁽¹⁷⁾ Rapporto sulle relazioni di certificazione relative ai bilanci 1983 delle società quotate in Borsa - Gruppo di lavoro AIAF - coordinato da Giancarlo Pagliarini - Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa Valori di Milano 1985 - Vol. I pag 93.

di integrazione formulate da Assirevi con la propria Delibera del 15 aprile 1983”.

Le principali modifiche riguardavano la richiesta di inserire obbligatoriamente nel secondo paragrafo, ovvero quello in cui si descrivono i controlli eseguiti dalla Società di Revisione:

- un esplicito riferimento alla delibera 1079 dell'8 aprile 1982 in cui la CONSOB raccomandava i Principi di Revisione (quelli compresi dal n. 1 al n. 17) e i Principi Contabili (quelli compresi dal n. 1 al n. 7 con esclusione del n. 2)⁽¹⁸⁾ e, ove mancanti, quelli dell'International Accounting Standards Committee (IASC);

- una precisazione sulla portata del lavoro svolto dal revisore sulla relazione degli Amministratori e sugli allegati al bilancio d'esercizio che leggeva:

“Nell'ambito del medesimo paragrafo 2 deve essere evidenziato che oggetto dell'esame della Società di Revisione è stata altresì la relazione degli amministratori nel suo complesso, con specifico riferimento ai dati ed alle informazioni contenuti nella parte dei commenti al bilancio necessari per la sua chiarezza e precisione, eventualmente individuata da apposita titolazione. Al riguardo si esclude qualsiasi riferimento alle pagine delle relazioni dei Consigli di Amministrazione”⁽¹⁹⁾.

“Deve essere compiutamente chiarito che l'esame degli allegati presentati a corredo del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile è stato effettuato nella misura ritenuta necessaria per poter esprimere il giudizio sul bilancio d'esercizio”.

La Comunicazione chiedeva altresì di fornire obbligatoriamente, nel terzo paragrafo, ovvero nel paragrafo che precedeva l'espressione del giudizio: *“ogni 'riserva', 'eccezione', nonché ogni rilievo che attenga ad elementi essenziali dell'informativa di bilancio”.* A tale proposito forniva a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di informazioni evidenziabili⁽²⁰⁾ e chiedeva quindi al revisore di fornire *“un esplicito giudizio su quanto eventualmente rilevato, nel medesimo paragrafo terzo, nonché le motivazioni in base alle quali la società stessa, pur in presenza di rilievi, ritenga eventualmente di poter rilasciare la certificazione di bilancio”⁽²¹⁾.*

⁽¹⁸⁾ Principio Contabile n. 2 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio” - Gennaio 2/1977. Un elenco completo dei Principi Contabili e Principi di Revisione di riferimento “storici” è contenuto in “La revisione contabile in Italia e nella prospettiva Internazionale” a cura di Roberto Di Pietra - Cedam 2005, Cap. I, pagg. 53 e 64.

⁽¹⁹⁾ Comunicazione Consob 87/02794 B) secondo paragrafo punti 3 e 4.

⁽²⁰⁾ Un esempio di standard secondo la Comunicazione Consob 83/03583 integrato della comunicazione Consob 87/02794 è fornito nel testo: “La revisione contabile in Italia e nelle prospettive internazionali” op.cit. pagg. 78-79.

⁽²¹⁾ Comunicazione Consob 87/02794.

Circa il quarto paragrafo indicava che esso: *“deve contenere l'indicazione che il giudizio professionale di certificazione si riferisce al bilancio 'nel suo insieme'”*.

Le relazioni rilasciate per gli incarichi legali e relative ai bilanci del periodo 1987 e fino al 1993 riflettevano, essenzialmente l'impostazione della Comunicazione CONSOB 1983 integrata dalla Comunicazione del 1987 (vedi schema in appendice).

Nei casi di revisione volontaria e di revisione dei bilanci consolidati (che, a quel tempo, costituivano ancora oggetto di revisione volontaria), la maggior parte dei revisori continuò ad utilizzare lo schema di cui al Documento 18 dei Principi di Revisione che più si avvicinava alla prassi internazionale.

Nel 1990 la CONSOB pubblicò un “Libro Bianco” in cui venivano riassunte ed esaminate le principali problematiche inerenti la revisione⁽²²⁾ e che ispirarono le modifiche apportate al DPR 136/1975 negli anni successivi.

1.5. Anni 93-98. La Comunicazione CONSOB 94/001751

Nel frattempo, nel 1991, con il D.Lgs. 127/1991 venivano recepite nel nostro Paese la IV e la VII Direttiva CEE.

Di conseguenza, l'art. 4 del DPR 136/1975 fu emendato per meglio coordinarlo con la nuova disciplina e venne pertanto sostanzialmente modificato anche lo schema da utilizzarsi per il rilascio della certificazione⁽²³⁾.

Rispetto alla formulazione precedente fu ad esempio eliminato il richiamo ai corretti principi contabili sulla base della seguente motivazione fornita nella Relazione Ministeriale al D.Lgs. 127/91:

⁽²²⁾ *Consob: Il sistema della revisione e della certificazione dei bilanci. Attualità e ipotesi di modifica luglio 1990, cosiddetto “Libro Bianco”.*

⁽²³⁾ La nuova formulazione dell'art. 4, introdotta dall'art. 23 del D.Lgs. 127 del 1991 leggeva: *“... La società di revisione, se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio è conforme alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza, avente i requisiti di cui al successivo art. 8, secondo comma, n. 2). La esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'art. 1”.*

“Stabilendo, come già nel precedente testo dell'articolo 4 del DPR 31 marzo 1975, n. 136, che i fatti di gestione debbano essere esattamente rilevati si è operato un implicito rinvio ai principi contabili, di cui era menzione in quel testo ma, d'altra parte, se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo - integrativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili”⁽²⁴⁾.

Il nuovo schema, profondamente innovativo, fu raccomandato da CONSOB con la Comunicazione 94/001751 del 1° marzo 1994 (Comunicazione 94) e pertanto i revisori poterono già utilizzarlo per il rilascio delle relazioni relative ai bilanci 1993⁽²⁵⁾.

In base a tale comunicazione CONSOB il revisore poteva alternativamente rilasciare:

- un'opinione positiva senza rilievi
- un'opinione positiva con rilievi
- un'opinione avversa, o
- dichiararsi impossibilitato ad esprimere un'opinione.

La comunicazione era corredata da otto diversi schemi di relazione⁽²⁶⁾.

CONSOB, nel presentare il nuovo schema sottolineò tra l'altro la diversa collocazione dei “**rilievi**”, che dovevano essere sempre inseriti prima dell'espressione dell'opinione, e dei “**richiami d'informativa**” che dovevano essere sempre collocati dopo l'espressione dell'opinione. La Comunicazione indicava infatti: *“Il nuovo schema di relazione di certificazione, in conseguenza di quanto in precedenza esposto, prevede che il paragrafo che precede l'opinione ed il rilascio della certificazione contenga la descrizione analitica e dettagliata dei rilievi dai quali origina la qualificazione dell'opinione medesima. Tali rilievi devono attenere esclusivamente a dissensi rispetto ai trattamenti contabili adottati nel bilancio*

⁽²⁴⁾ Sull'argomento si veda il testo della Relazione Ministeriale riprodotto in “Corporate Governance. L'attività di revisione contabile alla luce della nuova normativa”. M.L. Mesiano KPMG 1998.

⁽²⁵⁾ Le relazioni rilasciate sui bilanci chiusi al 31 dicembre vengono normalmente redatte e firmate in date comprese tra il marzo e il giugno dell'anno successivo.

⁽²⁶⁾ Gli schemi allegati alla Comunicazione 94/001751 presentavano il rilascio della certificazione sulla base di: - un'opinione positiva senza rilievi; - un'opinione positiva con rilievi per dissensi rispetto ad un trattamento contabile; - un'opinione positiva con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione; - un'opinione positiva senza rilievi in presenza di richiamo d'informativa; - un'opinione positiva senza rilievi in presenza di incertezze significative;

o il mancato rilascio della certificazione per: - opinione avversa; - impossibilità ad esprimere un giudizio dovuta a gravi limitazioni al procedimento di revisione; - impossibilità ad esprimere un'opinione dovuta alla presenza di rilevanti effetti connessi ad incertezze.

ed agli errori nella loro applicazione ovvero ad impedimenti verificatisi nello svolgimento delle procedure di revisione o nell'acquisizione di sufficienti elementi probativi. Pertanto le informazioni rispetto alle quali il revisore intenda richiamare l'attenzione degli utilizzatori del bilancio, dovranno, per motivi di chiarezza espositiva, essere fornite in un paragrafo successivo all'opinione, non assumendo rilievo ai fini della sua qualificazione. Analogamente dovrà procedersi in relazione ai richiami d'informazione motivati dall'esistenza di situazioni incerte⁽²⁷⁾.

Tale schema anticipava parzialmente l'espressione di un giudizio che verrà finalmente introdotto quando, con l'approvazione del TUF 58/1998, il testo dell'art. 4 del DPR 136/1975 “Certificazione del bilancio”, verrà integralmente riscritto e diventerà l'art. 156 “Giudizi sui bilanci” (e in seguito “Relazione di revisione”)⁽²⁸⁾.

E' d'uopo sottolineare che, prima dell'introduzione del TUF, la relazione doveva tuttavia ancora chiudersi con la formula: “... **pertanto rilasciamo certificazione ...**”⁽²⁹⁾.

1.6. Anni dal 98 al 2007 (sino al D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32). La Comunicazione CONSOB 99/088450 del 1° dicembre 1999

In occasione della modifica della disciplina in tema di revisione contenuta nel DPR 136/1975, attuata dal TUF 58/1998, è stata cancellata l'espressione “certificazione del bilancio” per introdurre quella attuale di “giudizio sul bilancio”, che consente la graduazione dello stesso e soprattutto si abbandonò l'alternativa tra rilascio e non rilascio della certificazione. Conseguentemente viene meno la sopra richiamata formula “... pertanto rilasciamo certificazione ...” La CONSOB ritenuto che si fossero realizzati i presupposti che consentivano un più completo allineamento del contenuto e della forma della relazione ai principi internazionali formulò la Comunicazione n. 99/088450 del 1° dicembre 1999⁽³⁰⁾.

⁽²⁷⁾ Comunicazione Consob 94/001751 del 1° marzo 1994, punto 5.

⁽²⁸⁾ Vedasi nota 31.

⁽²⁹⁾ La formulazione completa dell'espressione del giudizio positivo era la seguente: “A nostro giudizio, il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio (o consolidato). Pertanto rilasciamo certificazione al bilancio della Xxx SPA al ...”. Comunicazione Consob 94/001751 del 1° marzo 1994.

Il ruolo di questa comunicazione quale fonte di riferimento per il modello di relazione di revisione che proponiamo viene ripresa al successivo paragrafo 3.

Vogliamo qui sottolineare quanto segue.

Un'importante innovazione allo schema proposto riguardava il paragrafo introduttivo (che identifica il bilancio oggetto della relazione) in cui veniva inserita una dichiarazione circa la distinzione di responsabilità tra chi predispose il bilancio e chi è chiamato a verificarlo.

La comunicazione ribadiva che:

“nell'esprimere il giudizio, il revisore valuta se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione” e continuava ricordando che “la disciplina del Bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato deriva dal processo di recepimento nel nostro ordinamento delle Norme Contabili emanate dalla Unione Europea e presuppone in via naturale un sub-sistema di regole tecniche (principi contabili) che integrano e interpretano le norme di legge al fine di fornire con chiarezza la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, nonché del risultato economico”. CONSOB indicava, quindi, quale punto di riferimento, i principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, nonché i principi contabili internazionali IAS (International Accounting Standards) emanati dallo IASC (International Accounting Standards Committee).

Le possibili tipologie di giudizio, previste dall'art. 156⁽³¹⁾, riprendono quelle esistenti a livello internazionale (in parentesi):

- *Giudizio senza rilievi - (Unqualified opinion);*
- *Giudizio con rilievi - (Qualified opinion);*
- *Giudizio negativo - (Adverse opinion);*

⁽³⁰⁾ Lo schema standard fornito dalla Comunicazione 1999 fu successivamente integrato per riflettere le modifiche introdotte dal Principio di Revisione n. 600 “L'utilizzo del lavoro di altri revisori” raccomandato con Delibera n. 14186 del 30 luglio 2003.

⁽³¹⁾ “L'art. 156 del TUF, attualmente in vigore, legge” *“Art. 156 - (Relazioni di revisione) (già Guidizi sui bilanci). Le modifiche rispetto al testo originario - 1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. 2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. 3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di*

- *Dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio - (Disclaimer of opinion)*⁽³²⁾.

La formulazione del giudizio proposta dalla Comunicazione 1999 risulterà nel caso di giudizio senza rilievi è la seguente:

“A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio (o consolidato) della ABC al... è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”⁽³³⁾.

La Comunicazione del 1999 contiene in allegato le formulazioni standard per le diverse tipologie di giudizio⁽³⁴⁾.

Come sarà compiutamente illustrato nei successivi capitoli il D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32, che ha recepito la direttiva n. 2003/51/CE ha successivamente modificato l'art. 156 del TUF⁽³⁵⁾ e l'art. 2409-ter CC

esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione. 4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la Consob. 4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico; b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. 5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.”

⁽³²⁾ Le ultime tre tipologie sono definite dall'ISA 700 come “Modified Reports”.

⁽³³⁾ E' d'uopo ricordare che per le società che redigono il bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali tale frase verrà sostituita dalla seguente “*A nostro giudizio, il bilancio di esercizio (o consolidato), della ABC al..., è conforme agli International Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società”*.”

⁽³⁴⁾ Trattasi di: Giudizio senza rilievi (Allegato 1). Giudizio con rilievi: Giudizio con rilievi per dissensi rispetto ai criteri contabili e all'adeguatezza dell'informativa (Allegato 2) e Giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione (Allegato 3). Giudizio negativo (Allegato 4). Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio: Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per gravi limitazioni al procedimento di revisione (Allegato 5) e Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per la presenza di rilevanti effetti connessi ad incertezze (Allegato 6).

⁽³⁵⁾ Come da testo riportato in nota 31.

stabilendo che il revisore dovrà esprimere nella relazione anche “*un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio*”. Pertanto gli schemi CONSOB dovranno essere ulteriormente integrati in tal senso.

Concludiamo segnalando, per un approfondimento storiografico, come intorno agli anni 2000 si concretizzò la possibilità di riprendere un'analisi delle relazioni emesse sui bilanci delle società quotate, laddove AIAF aveva interrotto le pubblicazioni nel 1987.⁽³⁶⁾

La ricerca ripartì esaminando le relazioni emesse sui bilanci a partire dal 1993 e portò alla pubblicazione dei seguenti volumi:

“Indagine conoscitiva sui comportamenti contabili e di revisione in Italia”.⁽³⁷⁾ Il volume contiene l'esame delle relazioni relative ai bilanci d'esercizio delle società quotate in borsa dal 1993 al 2000 (furono esaminate circa 1.700 relazioni sui bilanci civilistici).

“La Revisione Contabile in Italia e nella prospettiva internazionale”⁽³⁸⁾. Con questo secondo volume si proseguì la prima ricerca aggiornandola con le relazioni rilasciate nel periodo 2001-2003 e presentando quindi i risultati globali derivanti dall'osservazione di un totale di circa 2600 relazioni rilasciate sui bilanci civilistici inerenti all'intero periodo 1993-2003. La nuova indagine fu anche estesa al Nuovo Mercato e alle relazioni emesse sui bilanci consolidati inerenti al periodo 1993-2003 e furono pertanto esaminate ulteriori 2300 relazioni.

Attualmente è in preparazione un volume in cui si aggiorneranno i risultati delle precedenti indagini con l'esame delle relazioni relative ai bilanci dal 2004 al 2007.

⁽³⁶⁾ L'idea di produrre tali volumi realizzò il desiderio di riprendere gli studi prodotti dall'AIAF e derivò dall'iniziale collaborazione dell'autrice offerta in qualità di correlatore a tesi di laurea con il Prof. Roberto Di Pietra straordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Siena. Fu costituito un gruppo di lavoro fra l'Università di Siena e KPMG (in cui la Dott.ssa Maria Luisa Mesiano era responsabile dell'Ufficio Studi). Inoltre presero parte al gruppo di lavoro l'Avv. Prof. Carlo Bruno Vanetti, l'Avv. Chiara Peja ed altri professionisti.

⁽³⁷⁾ A cura di Roberto Di Pietra - CEDAM 2002.

⁽³⁸⁾ A cura di Roberto Di Pietra - CEDAM 2005.

2. IL CONTENUTO SOSTANZIALE DEL CONTROLLO CONTABILE E LE NUOVE REGOLE DI RIFERIMENTO

2.1 Introduzione

La riforma del diritto societario, come noto, ha introdotto nell'ordinamento il controllo contabile, regolato dagli artt. da 2409 *bis* a 2409 *septies* del codice civile, per le società di capitale e per le società cooperative.

Tale funzione di “*controllo*” può essere demandata, a seconda delle circostanze, a diversi organi:

- alle società di revisione,
- ai revisori individuali o,
- al collegio sindacale.

Tali organi sono tutti accumulati da un comune denominatore: devono essere professionalmente abilitati allo svolgimento della specifica funzione con l'iscrizione al registro dei revisori contabili; tale regola, per il collegio sindacale, organo collegiale, si riferisce a ciascuno dei componenti.

La lettura coordinata dell'art. 2409 *bis* codice civile e dell'art. 2477 sul controllo legale dei conti nelle S.r.l. collega le diverse tipologie di società assoggettate al controllo con gli organi deputati allo svolgimento della funzione.

In dettaglio, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'organo abilitato è la società di revisione iscritta al Registro dei revisori che, per questi incarichi, è soggetta ad alcune⁽³⁹⁾ delle norme contenute nel D.Lgs. 58/1998 sulla revisione contabile delle società con azioni “*quoted*” ed assimilate ed alla vigilanza della CONSOB.

⁽³⁹⁾ L'art. 2409 *bis* recita che la società di revisione “è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni “*quoted*” ed assimilate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della CONSOB”. Alcuni hanno voluto leggere in queste parole un riferimento generale all'attività di revisione, considerata sostanzialmente

Per le S.p.A. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il legislatore, come opzione principale (preferenziale) attribuisce il controllo contabile alla società di revisione o al revisore unico e, solo in via residuale, quando lo statuto lo prevede, tale funzione può essere attribuita al collegio sindacale.⁽⁴⁰⁾

Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, l'organo abilitato è la società di revisione o il revisore individuale.

Per le S.r.l. che non ricadono nella casistica precedente, l'organo preposto è il Collegio Sindacale, salvo che lo statuto non preveda diversamente.

L'art. 2409 *ter* indica in cosa consiste la funzione di controllo contabile.

In particolare il primo comma, lettera c) specifica che chi svolge il controllo contabile debba esprimere *“con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto”*.

Tale relazione di giudizio deve rimanere, a disposizione dei soci, nei 15 giorni che precedono l'assemblea (art. 2429 codice civile, terzo comma), e depositata per la pubblicazione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2435 codice civile.

Sino all'emanazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007 n° 32 (articolo 2), il codice non indicava quale contenuto dovesse avere la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile.

Nella terza parte del presente lavoro è analizzato in modo approfondito il contenuto della “nuova” relazione del soggetto incaricato del controllo contabile.

Per comprendere le ragioni per le quali il legislatore è arrivato a prevedere uno schema obbligatorio di relazione occorre fare un passo

diversa dal controllo contabile. In realtà, come è chiaramente spiegato nell'art. 111 bis, comma 2, Disp. Att. Trans. Cod. Civ. emanato con R.D. 318/1942, come modificato dalla riforma del diritto societario, si tratta della applicazione alla società di revisione di un numero limitato di norme contenute nel D.Lgs. 58/1998. Nello specifico:

- art. 155, comma 2 - diritto di ottenere informazioni ed obbligo di informare la CONSOB ed il Collegio Sindacale dei fatti censurabili;
- art. 162, commi 1 e 2 - vigilanza della CONSOB su indipendenza ed idoneità tecnica dei revisori, poteri della CONSOB in merito alla definizione di regole di controllo, agli obblighi di convocazione ed alle modalità di vigilanza;
- art. 163, commi 1 e 4 - poteri sanzionatori della CONSOB e comunicazioni con il soggetto responsabile della tenuta del Registro dei revisori.

⁽⁴⁰⁾ In questo caso composto interamente da professionisti iscritti al registro dei revisori contabili.

indietro e ripercorrere brevemente il dibattito sul contenuto sostanziale della funzione di controllo contabile, dalla riforma del 2003 sino a tempi recenti, considerando anche le indicazioni del legislatore europeo sul tema specifico (direttive 2003/51 CE e 2006/43 CE).

Tale dibattito ha avuto, infatti, un impatto diretto sul contenuto della relazione del soggetto incaricato del controllo contabile.

2.2 Il dibattito sul contenuto sostanziale del controllo contabile

La questione ha riguardato il contenuto sostanziale del controllo contabile ed in particolare sulla funzione di controllo contabile nelle società con non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, tipicamente medie e piccole imprese, quando, in particolare, la funzione è ricoperta dal Collegio Sindacale.

Le diverse interpretazioni hanno dato luogo a modalità applicative differenti e, conseguentemente, a relazioni di giudizio ai bilanci assai differenziate.

Il tema discusso è riconducibile al seguente quesito.

Il controllo contabile è sinonimo di revisione contabile e dunque osservare i principi di revisione è l'unico modo per svolgerlo con professionalità e diligenza oppure è necessario fare ricorso ad uno specifico diverso corpo di regole su misura per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio?

In altri termini, il controllo contabile previsto dagli artt. 2409 bis e ter del codice civile è il medesimo per tutti (intendendosi tutti i tipi di società di capitali qualsiasi sia la forma di controllo adottata), oppure è possibile svolgere controlli contabili differenziati?

La riforma della disciplina delle società di capitali ed assimilate (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 e D.Lgs. 6 febbraio 2004 n° 37), ha introdotto rilevanti novità nell'ambito del sistema dei controlli societari.

In tema di controllo “contabile” l'attività è regolata, s'è detto, dagli artt. 2409 *bis* e 2409 *ter* del codice civile.

Nelle società “quotate” ed assimilate la materia è regolata invece da disposizioni “speciali” previste dall'art. 155 (attività di revisione contabile), e dall'art. 156 (giudizi sui bilanci), D.Lgs. 58/1988 (TUF).

Dall'analisi comparata degli articoli richiamati, si rileva come al soggetto incaricato della funzione di controllo contabile sono assegnati doveri sostanzialmente uguali e sovrapponibili a quelli previsti per le società di revisione dalla legislazione “speciale” per le società “quotate” ed

assimilate (si vedano l'art 2409 *ter* codice civile, e gli artt. 155 e 156 TUF): il legislatore ha usato, nell'articolato indicato, sostanzialmente le stesse parole.

Si tratta comunque di doveri assai più ampi rispetto a quelli di controllo legale dei conti contenuti nell'art. 2403 codice civile antecedente la riforma e praticamente identici sia nelle società non quotate sia in quelle che ricorrono al mercato del capitale di rischio, “quotate” ed assimilate.

Si può trarre dunque la seguente prima conclusione:

ai soggetti incaricati del controllo contabile nelle società cosiddette chiuse sono sostanzialmente assegnati gli stessi doveri attribuiti alle società di revisione che ricoprono analoga funzione di controllo nelle “quotate” ed assimilate.

L'esercizio di tali medesimi doveri ha portato - giustamente - una parte della professione a concludere che non c'è sostanziale differenziazione negli obiettivi del controllo.

Di conseguenza, per chi aderiva a tale tesi, era chiaro che i giudizi espressi sul bilancio dai vari organi cui la funzione è assegnata dovevano avere un contenuto analogo, secondo uno schema standard - quello adottato dalle società di revisione soggette alla vigilanza CONSOB tenute all'osservanza dei principi di revisione - anche al fine di non ingenerare, negli utilizzatori dei bilanci, aspettative, valutazioni e conclusioni non omogenee.

In altri termini anche la relazione di giudizio doveva (deve), essere redatta con trasparenza e fornire indicazioni univoche tenuto conto dell'obbiettivo finale, imprescindibile in tutte le società, di dare garanzie di veridicità e trasparenza dell'informativa societaria.

La struttura della relazione finale con cui si esprime il giudizio professionale sul bilancio è, per coloro che hanno aderito a questa tesi, dunque una struttura standard con le quattro tipologie di giudizio, già adottata dai revisori delle società cosiddette aperte, secondo lo schema previsto dai principi di revisione⁽⁴¹⁾.

Tutto ciò indipendentemente dalle dimensioni, dalla complessità, dal grado di apertura sul mercato della società oggetto del controllo ed anche, indipendentemente dai soggetti cui è assegnato l'esercizio di tali attività di controllo.

⁽⁴¹⁾ In Italia CONSOB, comunicazione DAC/99088450, del 1 dicembre 1999 sostanzialmente conforme al principio internazionale ISA 700.

Su questi argomenti la Direttiva 2003/51/CE e la nuova direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, di imminente recepimento, hanno fornito indicazioni per molti versi risolutive.

In sintesi:

i. il controllo contabile di cui agli artt. 2409 *bis* - 2409 *septies* codice civile e la revisione contabile di cui agli artt. 155 e 156 D.Lgs. 58/1998 hanno il medesimo contenuto sostanziale.

Il documento di consultazione recentemente diffuso per l'attuazione della direttiva 2600/43 CE⁽⁴²⁾, sul punto è chiaro. Al paragrafo 2.2. si evidenzia come *“appare necessario rimuovere l'ambiguità presente nel nostro ordinamento adottando una nozione univoca, in modo da evitare possibili dubbi interpretativi circa il contenuto dell'attività di revisione legale, che, ai sensi della normativa comunitaria, ha carattere unitario e deve essere svolta secondo un complesso unitario di regole e principi qualunque sia la categoria di società sui cui bilanci essa è esercitata”*.⁽⁴³⁾

Il documento sul punto suggerisce anche la rimozione dell'ambiguità semantica sinora presente nel nostro ordinamento nazionale (controllo contabile ex art. 2409 *bis* e *ter* codice civile, revisione contabile ex art. 155 TUF), suggerendo l'eliminazione delle diverse espressioni da unificare nella definizione, ritenuta più appropriata di *“revisione legale dei conti”*.

Da quanto sopra discende che:

ii. il contenuto sostanziale del controllo contabile è il medesimo indipendentemente dalla tipologia dell'impresa assoggettata a controllo e dell'organo di controllo coinvolto, tanto che le regole di controllo da utilizzare sono (saranno) le medesime, in tutti i tipi di società e per tutti gli organi di controllo e sono identificate dai Principi di Revisione.

Il documento di consultazione, infatti, indica come occorra *“prevedere un obbligo generale per i revisori di utilizzare i principi di revisione, per tutte le attività di revisione, qualunque sia la categoria cui appartiene la società che ha conferito l'incarico”*.⁽⁴⁴⁾

Tali diverse interpretazioni, circa il contenuto specifico dell'attività di controllo contabile, hanno evidentemente, come ricordato, avuto conseguenze sulla struttura della relazione di giudizio al bilancio redatta

⁽⁴²⁾ Ministero Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, Documento di consultazione “attuazione della direttiva 2600/43/CE” Maggio 2008.

⁽⁴³⁾ Documento citato in nota 42, pagina, 7, paragrafo 2.2.

⁽⁴⁴⁾ Documento citato in nota 42, pagina 32, paragrafo 13.3.

dagli organi di controllo dal 2004 (primo esercizio di effettiva applicazione delle nuove regole introdotte dalla riforma), ad oggi.

La prassi professionale ha evidenziato, infatti, diversi comportamenti dettati sia dall'appartenenza o meno alla corrente di pensiero che riteneva necessario osservare i principi di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo contabile sia dalla mancanza di indicazioni univoche da parte della professione contabile⁽⁴⁵⁾ sia, infine, dalla mancata previsione di uno schema della relazione di giudizio nel testo riformato del codice civile (art. 2409 *ter* nel testo in vigore sino al 11 aprile 2007).

La casistica rilevata è stata, per sommi capi, la seguente:

a) Le società di revisione e la parte più rilevante dei revisori unici hanno adottato, per i giudizi sui bilanci dal 2004 al 2007, lo schema di relazione standard suggerito dalla prassi nazionale (v. nota 41), e dai principi di revisione internazionali, con le quattro tipologie di giudizio ivi previste. E' evidente come, in questo caso, nello svolgimento dell'attività di controllo siano stati osservati i principi di revisione;

b) alcuni collegi sindacali, cui era affidato il controllo contabile, hanno effettivamente osservato i principi di revisione nello svolgimento dell'incarico di controllo, e, conseguente, hanno espresso i loro giudizi sul bilancio con lo schema standard di relazione,

c) altri collegi sindacali, cui era affidato il controllo contabile, pur non osservando i principi di revisione, hanno espresso i loro giudizi sui bilanci ugualmente utilizzando lo schema standard di giudizio raccomandato dai principi,

d) infine, una parte rilevante dei collegi sindacali, ha svolto il controllo contabile con regole diverse dai principi di revisione ed ha redatto relazioni di giudizio adottando forme "libere" ed assai differenziate tra loro.

Non è questa la sede per fare una graduatoria di chi ha ben operato e di chi, invece, ha dimostrato insufficiente professionalità nello svolgimento degli incarichi.

Vale la pena, però, di osservare che:

1) coloro che non hanno osservato i principi di revisione nello svolgimento dell'incarico di controllo contabile e poi hanno espresso il giudizio finale secondo lo schema standard previsto dai principi sono

⁽⁴⁵⁾ Una sintesi delle diverse posizioni: Gaspare Insaudo "Il dibattito sul contenuto sostanziale del controllo contabile alla luce di nuove direttive dell'Unione Europea", Rivista Il controllo nelle Società e negli Enti, anno 2007, fascicolo I - Giuffrè, Milano.

incorsi in una contraddizione di metodo e di sostanza in quanto il giudizio standard, sintetico, presuppone inevitabilmente, nel suo contenuto letterale e nella struttura, l'osservanza dei principi,

2) coloro che, invece, hanno svolto il controllo contabile con regole diverse dai principi di revisione ed hanno redatto relazioni di giudizio in forme “libere”, hanno, probabilmente, svolto gli incarichi con professionalità ma non hanno dato un contributo alla qualità e trasparenza dell'informativa societaria.

Come sarà meglio sviluppato nel successivo paragrafo 3.1, questa ultima forma “libera” di giudizio presenta aspetti criticabili sotto il profilo della trasparenza e chiarezza dell'informativa societaria:

- è eccessivamente soggettiva rappresentando le conclusioni di un lavoro svolto secondo regole non bene definite e comunque influenzate significativamente dall'esperienza dei singoli professionisti e dai metodi adottati da ciascuno,

- non sono fissati, per questo tipo di relazioni, standard di giudizio comuni. Quello che per un controllore va bene per un altro, invece, potrebbe non essere meritevole di un giudizio positivo. Quindi ancora estrema soggettività,

- non sono confrontabili con altri giudizi espressi da organi diversi, per esempio sui bilanci di società del medesimo settore merceologico,

- non sono oggettivamente ripetibili nel tempo, proprio per l'indeterminatezze delle regole adottate per esprimere i giudizi, rendendo problematica la valutazione di diversi bilanci aziendali nella loro successione temporale.

Da qui la necessità imprescindibile di adottare uno schema “Standard” di relazione di giudizio per tutti gli organi di controllo e per tutti i tipi di società sottoposte al controllo contabile.

Questa necessità, a livello dottrinario ben rappresentata da una parte importante della professione⁽⁴⁶⁾, è stata espressa dalla direttiva 2003/51/CE e dal successivo D.Lgs. n° 32 del 2 febbraio 2007.

⁽⁴⁶⁾ Commissione Paritetica dei Consigli Nazionali dottori Commercialisti e Ragionieri, documento Norme di comportamento degli organi di controllo legale. Edizione febbraio 2005. Commissione paritetica dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Versione definitiva non ratificata. Testo pubblicato dalla rivista “il controllo nelle società e negli enti” Giuffrè, Milano, dal fascicolo I, anno X, febbraio 2006;

2.3. Lo schema obbligatorio secondo la Direttiva 2003/51/CE

La Direttiva 2003/51/CE, è intervenuta modificando alcune parti della Direttiva 78/660/CEE (c.d. IV Direttiva) della Direttiva 83/349/CEE (c.d. VII Direttiva), nonché della Direttiva 91/674/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle assicurazioni.

Sul tema che ci interessa la Direttiva affronta l'argomento del contenuto della relazione finale di chi esercita le revisioni legali dei conti.

I principi ispiratori sono contenuti nel “considerando” n. 10, l'art. 1 - punto 18, che introduce un art. 51 bis nella IV Direttiva e l'art. 2 - punto 11, che sostituisce l'art. 37 della VII Direttiva:

Direttiva 2003/51/CEE - “Considerando” n. 10:

Le differenze di redazione e di presentazione della “relazione di revisione” riducono la comparabilità e limitano la comprensione, da parte degli utenti, di questo elemento essenziale dell'informativa finanziaria. Una maggiore uniformità dovrebbe richiedere la modifica, in linea con le attuali migliori pratiche internazionali, delle disposizioni specifiche riguardanti la forma e il contenuto di una relazione di revisione. Il requisito fondamentale secondo cui un giudizio di revisione indica se i conti annuali o i conti consolidati danno o meno un quadro fedele in conformità allo schema di regole dell'informativa finanziaria non costituisce una restrizione della portata di tale giudizio, ma chiarisce il contesto in cui è espresso.

Direttiva 2003/51/CEE - art. 1 - punto 18):

È inserito l'articolo seguente.

“Articolo 51 bis

- a) La relazione del revisore legale comprende:*
 - a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i conti annuali sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato nella loro preparazione;*
 - b) una descrizione della portata della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;*
 - c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti annuali danno o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole*

Ordine dei dottori Commercialisti di Milano, a cura della Commissione controllo societario, Linee guida tecniche di esecuzione dell'attività di controllo contabile da parte del collegio sindacale in società di capitali e cooperative, 15 dicembre 2005;

CODER, - Coordinamento Ordini dottori Commercialisti Emilia Romagna - Commissione di studio - controllo contabile ex 2409 bis codice civile- marzo 2006.

dell'informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;

d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio;

e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.

2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale”;

Il legislatore europeo spiega dunque, nel “considerando”, perché sia preferibile che la relazione di chi svolge il controllo legale dei conti sia in forma standardizzata e presenta nel nuovo art. 51 bis della IV Direttiva il contenuto minimo obbligatorio della relazione.

Il modello che viene proposto, che presenta le quattro tipologie di giudizio suggerite dai principi di revisione internazionali, dall'art. 156, D.Lgs. 58/1998 e, fra gli altri, dalla bozza delle “Norme di comportamento degli Organi di Controllo Legale”⁽⁴⁷⁾, è innovativo prevalentemente per l'ultimo punto, che prevede l'espressione di un giudizio anche sulla concordanza della relazione sulla gestione con i conti annuali dell'esercizio.

E' inoltre interessante notare come il punto 11 dell'art. 2, che sostituisce l'art. 37 della VII Direttiva, presenta anche il contenuto minimo obbligatorio della relazione del revisore sul bilancio consolidato, e come tale contenuto sia sostanzialmente speculare a quanto raccomandato in merito ai conti annuali.

La Direttiva 2003/51/CE si riferisce alle “revisioni legali dei conti”, ma a sgombrare il campo da possibili equivoci tra revisione e controllo contabile, giova ricordare che la bozza di articolato con cui l'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) ha suggerito al governo di recepire le modifiche previste dalla Direttiva, prevedeva l'inserimento dei contenuti obbligatori della relazione finale in un comma (1 bis), dell'art. 2409 ter codice civile, cosa poi effettivamente recepita dal legislatore nazionale, come illustrato nel seguito.

⁽⁴⁷⁾ Norme di comportamento degli organi di controllo legale. Edizione febbraio 2005. Citato in nota 46.

2.4. La Direttiva 2006/43/CE e le regole di controllo da applicare⁽⁴⁸⁾

La Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati sostituisce la Direttiva 84/253/CEE (c.d. VIII Direttiva) ed apporta modeste modifiche alla IV Direttiva ed alla VII Direttiva. Questa Direttiva doveva essere recepita, nell'ordinamento nazionale, entro il giugno 2008 e la sua attuazione è stata inserita nell'ultima Legge comunitaria. Sarà, si ritiene, di prossimo ed imminente recepimento.

La Direttiva riforma significativamente, come si è accennato nel paragrafo 2.2, la materia del controllo legale dei conti e meriterebbe una separata trattazione approfondita.

In questa sede si segnalano fra gli aspetti particolarmente meritevoli di attenzione, l'art. 22, dedicato all'indipendenza ed obiettività del soggetto che svolge il controllo legale dei conti e l'art. 29, che tratta dei sistemi di controllo qualità che ogni stato dovrà istituire e che porterà alla periodica verifica della qualità professionale con cui ogni soggetto incaricato del controllo legale dei conti avrà svolto il proprio mandato.

Sul tema oggetto della presente trattazione sono importanti l'art. 26 sui “Principi di Revisione” e l'art. 28 sulle “Relazioni di Revisione”.

Il punto 1 dell'art. 26 prescrive che le revisioni legali siano svolte conformemente ai Principi internazionali di revisione, che saranno adottati dalla Commissione Europea, sulla falsariga di quanto già avviene per i Principi Contabili Internazionali.

In attesa che la Commissione adotti un determinato principio internazionale di revisione uno stato membro può prescrivere l'adozione di un principio di revisione nazionale⁽⁴⁹⁾.

L'art. 28 tratta, al punto 1, delle modalità di firma delle relazioni finali, quando il soggetto incaricato è una società di revisione e, al punto 2, della possibilità che la Commissione stessa, o gli stati membri, possano adottare specifiche forme standard di relazione finale, comunque in accordo con l'art. 51 bis della IV Direttiva, come modificato dalla Direttiva 2003/51/CE.

In conclusione, come la Direttiva 2003/51/CE ha risolto in via conclusiva le discussioni sulla struttura ed il contenuto della relazione

⁽⁴⁸⁾ Per un approfondimento si veda il documento di consultazione citato in nota 42.

⁽⁴⁹⁾ La facoltà è irrilevante per il nostro paese, dove i due corpi di regole di controllo, come vedremo in seguito, sono sostanzialmente coincidenti.

finale, che è sostanzialmente uguale per tutti i casi di revisione e controllo legale dei conti, la Direttiva 2006/43/CE risolverà, quando sarà recepita, le discussioni sulla pertinenza dei principi di revisione come regole di riferimento per il controllo legale dei conti (in particolare, per quanto detto nel paragrafo 2.1, per le società medie e piccole e comunque che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio).

2.5. Il D.Lgs 2 febbraio 2007 n. 32, articolo 2: lo schema di relazione

Il legislatore delegato, per la parte che riguarda il contenuto della relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2003/51/CE in modo presso che integralmente conforme all'articolato comunitario (art. 51 *bis* della direttiva), aderendo alla bozza suggerita dell'O.I.C.⁽⁵⁰⁾

Si riporta il testo integrale dell'art. 2 che ha aggiunto il secondo comma all'art. 2409 ter del codice civile, modificato il 2429 del codice civile, l'art.41 D.Lgs. 127/91 per i bilanci consolidati e l'art. 156 D.Lgs. 58/98:

ARTICOLO 2

(Relazione di revisione)

1. All'articolo 2409-ter del codice civile, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“La relazione comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

⁽⁵⁰⁾ In appendice il testo completo del Decreto Legislativo 32/2007.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.”

2. *All'articolo 2429 del codice civile, le parole “Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile” sono sostituite dalle seguenti: “Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'art. 2409-ter”.*

3. *L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:*

a) *il comma 2 è abrogato;*

b) *dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:*

“4-bis. La relazione comprende:

a) *un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;*

b) *una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;*

c) *un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;*

d) *eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*

e) *un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.*

4-ter. *Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.*

4-quater. *La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.”*

La rubrica dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: “Relazioni di revisione”.

5. *Al comma 1 dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole “Le relazioni sono”, sono inserite le seguenti: “datate e”.*

6. *Al comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole “i criteri di redazione”, sono aggiunte le seguenti: “e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio”.*

7. *All'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:*

“4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:

a) *un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;*

b) *una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;*

c) *eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*

d) *un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.”*

Nella terza parte del lavoro saranno analizzati in dettaglio i contenuti ed i significati dei singoli paragrafi che compongono la relazione.

Qui si sottolinea come, a norma del nuovo art. 2429, secondo comma, ultimo capoverso, codice civile anche i collegi sindacali che svolgono la funzione di controllo contabile dovranno necessariamente adottare lo schema obbligatorio di giudizio al bilancio nelle loro relazioni.

2.6. Il D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32, articolo 2: la decorrenza

L'art. 5 del citato Decreto Legislativo prevede:

ARTICOLO 5. Disposizioni finali

“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore”.

Il dettato legislativo non richiede particolari commenti.

Il nuovo schema obbligatorio di relazione di giudizio al bilancio dovrà essere adottato, indifferentemente da tutti i soggetti che ricoprono tale funzione - società di revisione, revisore unico, collegi sindacali - e per tutte le società assoggettate al controllo, nelle relazioni relative al primo esercizio sociale chiuso successivamente all'entrata in vigore del decreto,⁽⁵¹⁾ (in vigore dal 12 aprile 2007), e quindi, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, nei giudizi ai bilanci dell'esercizio che si chiuderanno al 31 dicembre 2008.

E interessante, invece, interrogarsi sul perché il Legislatore ha ritenuto opportuno concedere un lasso temporale di quasi due anni per l'adozione dello schema obbligatorio (dall'aprile 2007 al marzo-aprile 2009, periodo in cui saranno redatti i giudizi sui bilanci del 2008).

Nel terzo paragrafo (capitolo 3.3.3.), si entrerà nel dettaglio del contenuto dello schema; in questa sede è utile sottolineare come, poiché nello schema di relazione obbligatorio, andranno indicati, nel secondo paragrafo (lettera b):

⁽⁵¹⁾ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2007, (Rettifica G.U. n. 75 del 30 marzo 2007).

“una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati,”

il legislatore ha, opportunamente, concesso un ragionevole lasso temporale agli organi di controllo, per definire e uniformarsi ai principi di revisione da osservare per adempiere i doveri imposti dal I comma dell’art. 2409 ter del codice civile.

3. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL REVISORE

3.1. Una premessa: struttura libera o standardizzata per la relazione del revisore

Quando la riforma del diritto societario (D.Lgs 6/2003) ha introdotto l'istituto del controllo contabile nel nostro ordinamento, il legislatore, in tema di relazione del revisore, si è limitato a stabilire che il revisore avrebbe dovuto esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Si è quindi sviluppato, nel nostro paese ed all'interno della professione, un dibattito, di cui il capitolo 2 ha dato conto, se fosse più opportuno che il revisore esprimesse tale giudizio in forme libere o in una forma standardizzata. Tale questione si è posta e si ripropone tutte le volte che un legislatore stabilisce l'obbligo di un controllo legale dei conti. La questione è connessa al dibattito sulle regole di controllo che devono essere applicate.

Posto che un controllo presuppone:

- un oggetto del controllo chiaramente definito,
- delle definite regole di conformità cui l'oggetto deve rispondere per superare il controllo,
- delle definite regole di controllo che il controllore deve applicare per poter dichiarare di aver controllato,

la questione sulla forma della relazione di controllo si pone in modo differente secondoché ogni controllore sia libero di definire le regole di controllo che applica o se invece debba fare riferimento a regole di controllo prestabilite e comuni. Se infatti ogni controllore definisce le proprie regole di controllo, la relazione dovrà avere una forma libera, in cui il controllore potrà articolare il proprio giudizio sull'oggetto in funzione delle regole di controllo che ha applicato. Se invece ogni controllore deve applicare un corpo di regole di controllo comuni, la questione della forma della relazione si riduce ad una questione di opportunità, dove alla possibilità di articolare e dettagliare della forma

libera si oppongono i diversi vantaggi della forma standardizzata.

Tali vantaggi sono riconducibili alla chiarezza e trasparenza del giudizio espresso nella relazione, dal punto di vista dei suoi lettori ed utilizzatori; infatti:

- con tipologie di giudizio predefinite il lettore della relazione comprende immediatamente in quale circostanza ci si trovi,
- il confronto tra giudizi espressi sui bilanci di imprese differenti consente di distinguere immediatamente la diversa trasparenza e correttezza,
- il confronto tra giudizi espressi sui bilanci della medesima impresa nel tempo consente di apprezzare i miglioramenti o peggioramenti intervenuti,
- i lettori o utilizzatori, quando ne hanno i poteri, possono, se del caso, esperire eventuali rimedi o comunque trarre le conclusioni da un giudizio diverso da positivo.

La Professione internazionale ha da tempo risolto entrambe le questioni poste, con riferimento alla revisione contabile, nel senso di ritenere opportuno che le regole di controllo da applicare siano predefinite e comuni, con la istituzione di “Principi di Revisione” e di ritenere opportuno che la relazione di revisione abbia una forma standardizzata con quattro tipologie di giudizio: il giudizio positivo, il giudizio con rilievi, il giudizio avverso e l'impossibilità di esprimere il giudizio.

Questo orientamento, come abbiamo visto nel precedente capitolo 2, è stato fatto proprio sia dal legislatore europeo sia dal legislatore nazionale.

3.2. Le fonti per una relazione del revisore standardizzata

3.2.1. Le fonti normative

a - D.Lgs. 58/1998, art. 156, come modificato dal D.Lgs. 32/2007, per la relazione di revisione sui bilanci di società “quotate” ed assimilate.

Il nuovo contenuto normativo, dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs 32/2007, è già stato presentato al precedente capitolo 2.

Va osservato come la norma originaria già prevedeva le quattro tipologie di giudizio definite dalla Professione internazionale e che tale forma standardizzata era già stata anticipata, per le società di revisione iscritte all'albo speciale ex D.Lgs. 58/1998, art. 161, da una norma

regolamentare della CONSOB che, con comunicazione SOC/RM/94001751 del 1 marzo 1994, si era allineata, nei limiti consentiti della previgente normativa, ai principi di revisione emanati dall'IFAC (International Federation of Accountants).

b - Codice Civile, art. 2409 ter, commi 2,3, e 4, per la relazione di revisione nel controllo contabile.

Il nuovo contenuto normativo introdotto dal D. Lgs 32/2007 è già stato presentato nel precedente capitolo 2.

c - D. Lgs 127/1991, art. 41, commi 4-bis, 4-ter, 4- quater, per la relazione di revisione sul bilancio consolidato.

Anche in questo caso il nuovo contenuto normativo introdotto dal D.Lgs. 32/2007 è stato presentato nel precedente capitolo 2.

Va osservato che i nuovi commi aggiunti all'art. 41 del D.Lgs. 127/1991 sono ridondanti, poiché l'aggiornamento dell'art. 2409 ter del Codice Civile, a seguito del D.Lgs. 32/2007, già fa riferimento anche al “bilancio consolidato ove redatto”.

In sintesi le tre fonti normative citate, recependo tramite il D.Lgs. 32/2007 i contenuti della Direttiva 51/2003/CE, impongono i medesimi contenuti standardizzati alle tre figure di relazione del revisore previste dal nostro ordinamento: la relazione della società di revisione sui bilanci delle società “quoted” ed assimilate e la relazione del soggetto che esercita il controllo contabile sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, per gli altri tipi di società.

Tali contenuti standardizzati sono i seguenti.

- Identificazione del bilancio sottoposto a revisione;
- identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare;
- una descrizione della portata della revisione;
- l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- espressione del giudizio sul bilancio precisando:
 - se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
 - se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- il giudizio può essere espresso secondo quattro tipologie: giudizio positivo, giudizio con rilievi, giudizio avverso, impossibilità di esprimere il giudizio; in caso di giudizio diverso da positivo occorre illustrare in modo analitico i motivi della decisione;
- eventuali richiami dell'informativa che non costituiscono rilievi;

- espressione di un ulteriore giudizio sulla coerenza della relazione della gestione con il bilancio;
- data della relazione;
- sottoscrizione del revisore.

Va osservato che il legislatore lascia ad altri regolatori ed alla Professione la predisposizione di un testo standardizzato di relazione del revisore, ma standardizzandone i contenuti obbligatori, riduce drasticamente la possibilità di redigere la relazione del revisore secondo una forma libera.

3.2.2. Le fonti regolamentari

La attività delle società di revisione che esaminano i bilanci delle società “quotate” e di quelle a queste assimilate è sottoposta, secondo il D.Lgs. 58/1998, alla vigilanza della CONSOB, mentre quella dei revisori contabili che svolgono il controllo contabile è assoggettata alla vigilanza del Ministero di Giustizia. Il primo soggetto ha inoltre, a norma del D.Lgs. 58/1998, art. 162, comma 2, un potere regolamentare sulle modalità di esercizio della revisione contabile e, in questo quadro, si è più volte pronunciato sul contenuto della relazione delle società di revisione.

Il pronunciamento più recente è contenuto nella comunicazione DAC/99088450 dell'1 dicembre 1999, che proponeva uno schema ed un testo standardizzati di relazione della società di revisione in accordo con il testo originario dell'art. 156, D.Lgs. 58/1998.

Lo schema ed il testo standardizzati venivano proposti con esemplificazioni pertinenti le diverse tipologie di giudizio.

In assenza di specifici principi di revisione nazionali aggiornati sul tema della relazione del revisore, come vedremo più avanti, le comunicazioni della CONSOB, ed in particolare l'ultima citata, hanno profondamente influenzato la prassi della revisione contabile nazionale.

Gli elementi costitutivi proposti erano i seguenti:

- titolo;
- destinatari;
- identificazione del bilancio oggetto di revisione contabile e delle diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio ed alle società di revisione;
- natura e portata della revisione;
 - con riferimento ai principi e criteri di revisione seguiti,
 - con descrizione del lavoro svolto,
 - con riferimento alla relazione di revisione dell'esercizio

precedente per i dati comparativi;

- eventuale descrizione dei rilievi emersi, delle limitazioni subite e dei motivi che danno luogo alla impossibilità di esprimere il giudizio;
- espressione del giudizio, nelle diverse forme previste per le diverse tipologie,
- eventuali richiami di informativa,
- data e luogo di emissione,
- firma del responsabile della revisione contabile.

Va anzitutto osservato che la comunicazione, liberamente disponibile sul sito della CONSOB, è un documento di alta qualità tecnica e dottrinale che ben identifica e risolve i principali problemi che si possono incontrare nella redazione di una relazione di revisione: se ne raccomanda quindi una lettura diretta.

Va poi osservato che la CONSOB non ha ancora aggiornato tale comunicazione a seguito delle modifiche apportate all'art. 156 D.Lgs. 58/1998 dal D.Lgs. 32/2007.

In linea di massima riteniamo che tali aggiornamenti dovrebbero riguardare:

- la necessità di identificare il quadro delle regole di redazione che la società applica,
- l'espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio,
- le diverse casistiche che si possono presentare in relazione a quest'ultimo giudizio:
 - la relazione è coerente con il bilancio,
 - la relazione non è in tutto o in parte coerente con il bilancio,
 - il bilancio con il quale si confronta la relazione ha subito un giudizio con rilievi o un giudizio avverso o la impossibilità di esprimere il giudizio.

3.2.3. Le fonti professionali

a - Le fonti internazionali

Nell'ultimo quarto del secolo scorso la Professione internazionale, organizzata nell'International Federation of Accountants (IFAC), ha iniziato ad emettere documenti di principio per regolare la attività di revisione contabile. Tali principi internazionali di revisione si sono progressivamente affermati, nei paesi sviluppati, come regole di controllo da utilizzare in sostituzione o in affiancamento ai principi di revisione nazionali, emessi dalle Professioni dei diversi paesi.

Attualmente l'organismo che, nell'ambito dell'IFAC, svolge la funzione di “standard setter” per i principi di revisione si chiama International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Tale organismo ha emesso e continua ad emettere regole di revisione contabile che prendono nomi diversi a seconda dell'oggetto del controllo e della tipologia di servizio che viene reso. Il tema che ci interessa, la relazione di revisione contabile sul bilancio a seguito di un intervento di revisione contabile completa, è regolato da quattro documenti che fanno parte del corpo degli International Standards of Auditing (ISAs).

Si tratta di:

- *ISA 700*

The Independent Auditor's Report on Complete Set of General Purpose Financial Statements, in vigore dal 31 dicembre 2006;

- *ISA 701*

Modification to the Independent Auditor's Report, in vigore dal 31 dicembre 2006;

- *ISA 710*

Comparatives, in vigore dal 15 dicembre 2004;

- *ISA 720*

Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements, in vigore dal 15 dicembre 2004.

Il testo di tali documenti è scaricabile liberamente dal sito dello IAASB e se ne raccomanda la lettura.

Lo IAASB, per altro, ha avviato dal 2003 un progetto per la revisione ed il ripensamento dei principi di revisione emessi che, senza modificarne i contenuti sostanziali, ne faciliti la comprensione e l'applicazione. Tale progetto che prende il nome di “Clarity Project”, dovrebbe essere concluso entro la fine del 2008 ed il nuovo corpo di documenti dovrebbe essere applicato dalla revisione dei bilanci relativi ad esercizi successivi al 15 dicembre 2009.

All'interno del Clarity Project sono previsti cinque documenti sulla relazione finale del revisore contabile:

- *ISA 700*

The Independent Auditor's Report on General Purpose Financial Statements;

- *ISA 705*

Modification to the Opinion in the Independent Auditor's Report;

- *ISA 706*

Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter (s) Paragraphs in the Independent Auditor's Report;

- *ISA 710*

Comparative Information - Corresponding Figures and Comparative Financial Statements;

- *ISA 720*

The Auditor's Responsibility in Relation to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements.

Anche questi testi, man mano che vengono definitivamente predisposti, vengono liberamente messi a disposizione sul sito dello IAASB.

Va inoltre ricordato che la Direttiva 2006/43 CE prevede l'utilizzo dei principi di revisione internazionali, che dovranno essere recepiti dall'Unione Europea con un processo affine a quello che ha visto recepire i principi contabili internazionali, quale standard delle regole di controllo per tutte le revisioni contabili legali all'interno dell'Unione.

Sebbene, al momento in cui scriviamo, la menzionata Direttiva non sia ancora stata recepita nel nostro ordinamento, è ragionevole prevedere che le relazioni del revisore, in un prossimo futuro, saranno predisposte in conformità ai contenuti dei cinque documenti sulla relazione di revisione che saranno ufficializzati dallo IAASB al termine del Clarity Project.

In Italia i Principi di Revisione sono finora stati emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, dopo l'unificazione dei due ordini, saranno per il futuro emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ormai da diversi anni, contestualmente alla loro emissione, la loro adozione viene raccomandata dalla CONSOB alle società di revisione soggette alla sua vigilanza.⁽⁵²⁾

La Professione italiana ha da tempo fatto la scelta di non emettere principi di revisione di integrale redazione nazionale, ma di tradurre ed adattare alla realtà italiana i principi internazionali emessi dallo IAASB.

Questo processo, che è iniziato nel 2002, procede, ovviamente, con un certo ritardo rispetto alle tempistiche di emissione dello IAASB, ma faciliterà la integrale transizione ai principi di revisione internazionali, prevista dalla Direttiva 2006/43/CE, di cui abbiamo parlato, perché la Professione nazionale si troverà ad utilizzare principi in parte già noti e utilizzati in un contesto ormai familiare. Ad oggi, dal 2002, sono stati

⁽⁵²⁾ Ciò non è avvenuto per il Documento 1005 - Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori, emesso nell'ottobre 2004, considerato un documento tecnico rivolto ad una casistica che esula dall'ambito di operatività della Commissione.

tradotti, adattati alla realtà italiana ed emessi quali principi di revisione nazionali 29 documenti, ma fra essi non sono compresi i quattro documenti citati, emessi dallo IAASB, sulla relazione del revisore.

L'introduzione alla edizione a stampa dei principi di revisione adottati a partire dal 2002, predisposta dal Presidente della Commissione Paritetica Professionale che ha costituito il supporto tecnico dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, precisa che, nel frattempo, “la comunicazione CONSOB del 1 Dicembre 1999, per le società sottoposte alla sua vigilanza, rappresenta, al momento, il modello più avanzato al quale riferirsi anche per le altre revisioni”.

Pertanto i principi di revisione nazionali non costituiscono una fonte diretta sulla relazione di revisione.

b - Fonti nazionali - Commissione Paritetica dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri - Norme di Comportamento degli Organi di Controllo Legale - Giugno 2004 e Febbraio 2005⁽⁵³⁾

Questo documento, che fu approvato all'unanimità dai membri della Commissione, fu il primo ad affermare la sostanziale identità del controllo contabile con la revisione contabile, ed a rimandare ai nuovi Principi di Revisione per l'esecuzione del controllo contabile, indipendentemente dall'organo incaricato di svolgerlo.

Coerentemente propose un modello di relazione finale standardizzata con le quattro tipologie di giudizio, sulla falsariga della relazione raccomandata dalla CONSOB nella citata comunicazione e ne fornì in appendice degli esempi.

⁽⁵³⁾ La Commissione Paritetica dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri fu costituita nei primi mesi del 2004 per elaborare “Norme di Comportamento degli Organi di Controllo Legale” al fine di orientare i comportamenti dei professionisti membri di Collegi Sindacali, membri di organi di controllo contabile o revisori individuali o membri di Consigli di Sorveglianza o di Comitati per il Controllo di Gestione. La Commissione elaborò una prima bozza delle “Norme” che fu pubblicata nel giugno 2004 sui siti dei due Consigli Nazionali per raccogliere le osservazioni da parte degli Ordini e dei Collegi locali o dei singoli professionisti. Sulla base delle osservazioni ricevute, fu predisposta la versione definitiva che fu approvata all'unanimità e trasmessa ai due Consigli Nazionali nel febbraio 2005. Tale versione definitiva non fu mai pubblicata, a seguito, fra l'altro, dei dissensi tra i due Consigli Nazionali circa il contenuto sostanziale del controllo contabile. La rivista “Il Controllo nelle Società e negli Enti”, edita a Milano da Giuffrè S.p.A. ha pubblicato il documento a puntate, a partire dal numero di Gennaio - Febbraio 2006 - Anno X - Fascicolo 1, (vedere anche note 8 e 9 capitolo 2).

La versione pubblicata nel giugno 2004 sui siti dei Consigli Nazionali, ancorché in bozza, ha influenzato significativamente le modalità con cui molti soggetti incaricati del controllo contabile, in specie Collegi Sindacali, hanno espresso ed esprimono il giudizio richiesto dall'art. 2409 *ter* codice civile.

Non si può che deplorare la mancata ufficializzazione del documento, che avrebbe anticipato le scelte del legislatore e rimandare ad una sua lettura, tenendo conto degli ulteriori aggiornamenti introdotti dal D.Lgs. 32/2007.

c - Fonti Nazionali - Assirevi - Documento di Ricerca N. 90 - Marzo 2005

La Assirevi, autorevole associazione di società di revisione iscritte all'Albo

Speciale ex D.Lgs. 58/1998, art. 161, ha predisposto questo documento per dare indicazioni sulla relazione della società di revisione in caso di mandato di controllo contabile ed in caso di mandato volontario.

Il documento fa anzitutto riferimento alla citata comunicazione CONSOB del dicembre 1999, citata quale “indispensabile documento di riferimento non solo per la definizione degli elementi costitutivi della relazione di revisione, ma soprattutto per l'indicazione delle diverse tipologie di giudizio, la definizione dei richiami di informativa e l'esame delle situazioni di incertezza”.

Il documento si concentra poi su tre temi pertinenti i particolari casi considerati:

- modifiche, rispetto alla comunicazione CONSOB, relativamente al richiamo dei principi e criteri utilizzati per la revisione contabile,
- riferimenti normativi nel caso di controllo contabile,
- precisazioni da inserire nel testo del caso di mandato volontario.

Sul primo tema si precisa che la comunicazione CONSOB fa ovviamente riferimento ai principi e criteri da essa stessi raccomandati; tali sono tutti i principi di revisione emessi dalla Professione, a partire dall'autunno 2002, ad eccezione del citato principio di revisione n. 1005, nonché un principio predisposto, emesso e raccomandato dalla CONSOB stessa, nell'ambito dei suoi poteri, con la comunicazione n. 1058048 del 27 luglio 2001 intitolata “Principio da adottare per la revisione contabile dei bilanci degli intermediari”.

Assirevi propone che, per le revisioni diverse da quelle vigilate da CONSOB, si faccia riferimento ad un corpo di regole di controllo più ampio possibile e quindi a *tutti* i principi di revisione emessi dalla Professione nazionale, siano o meno stati raccomandati dalla CONSOB,

nonché al principio emesso e raccomandato dalla CONSOB stessa.

Si propone di indicare questo corpo di regole con l'espressione "statuiti principi di revisione".

Quanto agli altri due temi, si propone di indicare nella relazione di revisione a seguito del controllo contabile la norma di riferimento nel titolo della relazione e, nel caso di revisione volontaria, di indicare chiaramente, nel primo paragrafo della relazione, che questa non viene emessa ai sensi di legge, perché altri soggetti esercitano il controllo contabile.

Per ogni altro aspetto rilevante si rimanda alla citata comunicazione della CONSOB e vengono infine proposti due testi modello, uno per la relazione nei mandati di controllo contabile ed uno per la relazione nei mandati volontari.

3.3. Un modello per la relazione del revisore

3.3.1. Una premessa

Possiamo a questo punto costruire e proporre un modello dei punti costitutivi e del testo di una relazione del revisore standardizzata che tenga conto degli orientamenti regolamentari e professionali che abbiamo presentato e di una prassi ormai consolidata, ma che al tempo stesso risulti aggiornato, rispetto alle modifiche che il D.Lgs. 32/2007 ha apportato alle fonti normative.

Siamo fra i primi che si cimentano in questo tentativo.

Il nostro obiettivo è portare un contributo al dibattito che si svilupperà nella Professione sul tema di una relazione del revisore rispondente alle fonti normative aggiornate e fornire delle linee guida e dei modelli, almeno provvisori, ai professionisti che, man mano che chiudono gli esercizi iniziati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 32/2007, si trovano a dover esprimere in una relazione del revisore il loro giudizio su bilanci nell'ambito di un mandato di controllo contabile.

Sarà cura di ciascuno seguire il dibattito che si svilupperà ed i modelli che altre fonti professionali andranno proponendo, mettendo a confronto le soluzioni che noi suggeriamo con quelle individuate da altri.

Nel prosieguo faremo per semplicità riferimento ad una relazione del revisore su un bilancio d'esercizio o su un bilancio consolidato che deve essere emessa dal revisore individuale a seguito di un mandato di controllo contabile.

I modelli che proponiamo sono tuttavia validi, con marginali modifiche, anche quando il soggetto incaricato del controllo contabile è una società di revisione o, limitatamente al bilancio d'esercizio, il Collegio Sindacale.

3.3.2. I punti costitutivi

La lettura coordinata delle fonti normative aggiornate e delle fonti regolamentari e professionali suggerisce che la relazione del revisore contenga i seguenti elementi costitutivi⁽⁵⁴⁾:

- titolo;
- destinatari della relazione;
- identificazione del bilancio oggetto di revisione contabile;
- identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare;
 - identificazione delle diverse responsabilità facenti capo di redattori del bilancio ed al revisore incaricato del controllo contabile;
 - descrizione della natura e portata della revisione contabile, precisando:
 - i principi e criteri per la revisione contabile seguiti,
 - una descrizione del lavoro svolto e se esso fornisce una ragionevole base per esprimere il giudizio,
 - un riferimento alla revisione relativa al precedente esercizio, per quanto riguarda i dati comparativi dell'esercizio precedente;
 - *illustrazione analitica dei motivi di un eventuale giudizio diverso dal giudizio positivo;*
- espressione del giudizio sul bilancio precisando:
 - se esso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione,
 - se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
 - *eventuali richiami dell'informativa che non costituiscono rilievi;*
- espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- data e luogo di emissione;
- sottoscrizione del revisore.

⁽⁵⁴⁾ Sono indicati in carattere ordinario quelli che devono essere sempre presenti, mentre sono indicati in corsivo quelli che devono esser presenti solo quando ne ricorrano le circostanze pertinenti.

3.3.3. Struttura e modello di testo per la relazione del revisore

Commentiamo nel seguito i diversi elementi costitutivi, accorpandoli in paragrafi della relazione e proponendo un modello di testo che deriva dalle fonti regolamentari e professionali citate e dalla prassi prevalente.

Tratterremo in questo paragrafo gli elementi costitutivi che devono essere sempre presenti, approfondendo poi, successivamente, gli elementi che devono essere presenti in determinate circostanze.

a - “Copertina” della relazione del revisore

Il testo della relazione del revisore viene generalmente ufficializzato sulla sua carta intestata, con firma in originale, in un fascicolo con allegato il bilancio, completo di stato patrimoniale, conto economico, eventuali altri prospetti obbligatori e nota integrativa, e la relazione sulla gestione cui si riferisce.

La “copertina” del fascicolo riporta:

- il nome della società (o il riferimento alla capogruppo e controllate, per il consolidato),
- l'identificazione del bilancio revisionato,
- il titolo della relazione con il riferimento alla norma sulla base della quale viene emessa.

In allegato tra i materiali, ai punti 1 e 8 riportiamo un esempio di “copertina” per il fascicolo con la relazione del revisore, rispettivamente sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato.

Quando il revisore si esprime, alla stessa data, sia sul bilancio d'esercizio che sul bilancio consolidato di una società capogruppo, generalmente si predispone un unico fascicolo che contiene:

- la “copertina” della relazione sul bilancio d'esercizio,
- la relazione sul bilancio d'esercizio,
- il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sulla gestione,
- la “copertina” della relazione sul bilancio consolidato,
- la relazione sul bilancio consolidato,
- il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione.

Il fascicolo così costituito ha un'ulteriore copertina che ne precisa il contenuto sulla seguente falsariga:

- nome della società capogruppo,
- bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al ... (indicare la data di riferimento)
- relazioni del revisore ai sensi ... (indicare, se pertinente, la norma di riferimento).

b - Titolo

L'intestazione della relazione del revisore deve riportare la fonte normativa sulla base della quale la relazione viene emessa. Pertanto, nel caso di mandato di controllo contabile, il titolo, sia per la relazione del revisore sul bilancio d'esercizio che sul bilancio consolidato sarà:

Relazione del revisore contabile ai sensi dell'art. 2409 ter, codice civile.

c - Destinatari

Destinatario della relazione del revisore è il soggetto che conferisce il mandato. Pertanto, sia nel caso di relazione sul bilancio d'esercizio che sul bilancio consolidato il destinatario sarà indicato come segue.

All'Assemblea degli azionisti della (Nome della società) S.p.A.

Nei casi in cui le quote sociali non sono rappresentate da azioni (S.r.l., società cooperative), il destinatario sarà indicato come segue.

All'Assemblea dei soci della (Nome della società).

d - Il primo paragrafo

Il primo paragrafo dovrebbe contenere i seguenti elementi costitutivi:

- identificazione del bilancio oggetto di revisione contabile;
- identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare;
- identificazione delle diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio ed al revisore incaricato del controllo contabile.

Va anzitutto osservato che il contenuto del secondo punto costituisce una delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007.

Le regole di redazione del bilancio sono anzitutto contenute nel diritto societario, poiché il legislatore nazionale, anche seguendo il legislatore europeo, ha da tempo scelto di inserire direttamente nel testo della disciplina del codice civile e delle leggi speciali, per le società appartenenti ad alcuni settori (enti creditizi, enti finanziari, istituti assicurativi, cooperative, ecc.), indicazioni dettagliate sia sui principi generali che presidiano il bilancio, sia sui prospetti che devono essere predisposti, sia sui criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle diverse poste nonché sulla informativa che le deve accompagnare.

La dottrina accorpa le regole di redazione del bilancio nei principi contabili. In Italia i Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri hanno emesso un corpo di principi contabili a partire dagli anni '70. Dalla fine degli anni '90 lo “standard setter” nazionale per l'emissione di principi contabili è l'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Tale istituzione ha fatto propri e riemessi con parziali modifiche la

maggior parte dei documenti che erano stati emessi della Professione e ne ha, inoltre, emesso di propri.

Per altro, in sede internazionale, un organismo nell'ambito della International Federation of Accountant (I.F.A.C.), ha iniziato, a partire dagli anni '70, ad emettere principi contabili internazionali denominati International Accounting Standards (I.A.S.). Attualmente lo “standard setter” per i principi contabili internazionali è l'International Accounting Standards Board (I.A.S.B.).

L'Unione Europea ha identificato nei principi contabili internazionali, che nel frattempo hanno assunto la denominazione di International Financial Reporting Standards (I.F.R.S.), le regole comuni per la redazione dei bilanci consolidati e, a seconda delle scelte dei paesi membri, dei bilanci d'esercizio, per alcune categorie di società di particolare interesse.

Con un processo articolato e definito, tali principi sono stati recepiti e fatti propri dall'Unione Europea.

In Italia con il D.Lgs. 38/2005 sono state identificate le società che devono fare riferimento a questo corpo di regole, i bilanci assoggettati e le tempistiche applicative: in questo caso, a differenza di quanto è avvenuto per i principi contabili nazionali, il legislatore ha fatto un riferimento integrale agli I.F.R.S. recepiti dall'Unione Europea.

In questo momento quindi, oltre alle specifiche norme di legge, esistono due corpi distinti e significativamente differenti di principi contabili da utilizzare per la redazione dei bilanci:

- gli I.F.R.S.⁽⁵⁾ emessi dallo I.A.S.B. per le imprese i cui bilanci, secondo il D.Lgs. 38/2005, devono essere redatti con una loro applicazione integrale o per le imprese che, come consentito dal citato decreto e sussistendone le condizioni, hanno optato per la loro adozione;
- i principi contabili nazionali riemessi o emessi dall'O.I.C., in tutti gli altri casi.

Poiché tuttavia le norme di legge sul bilancio recepiscono dettagliatamente gran parte dei contenuti dei principi nazionali, che si pongono quindi come strumento interpretativo-integrativo, mentre

⁽⁴⁾ Sebbene sia stato precisato dallo I.A.S.B. che tutti i principi contabili internazionali assumono la nuova denominazione come indicazione collettiva, la numerazione dei principi emessi con la nuova denominazione è ripartita dal n. 1. Vi sono quindi principi internazionali in vigore numerati ed identificati come “I.A.S.” ed altri numerati ed identificati come “I.F.R.S.”. Per questo, nella prassi in uso in Italia, i principi contabili internazionali sono anche indicati con la locuzione “I.A.S./I.F.R.S.”.

rimandano integralmente all'intero corpo degli I.F.R.S., riteniamo che, nell'indicare nella relazione di revisione le regole di redazione del bilancio, si debba fare riferimento:

- agli I.F.R.S. adottati dall'Unione Europea, come recepiti nel nostro ordinamento, nel secondo caso;
- alle norme di legge che disciplinano il bilancio, nel primo caso, senza esplicita menzione dei principi contabili nazionali.

Va poi osservato che la identificazione della diversa responsabilità tra i redattori del bilancio ed i revisori non è esplicitamente richiesta dalle fonti normative aggiornate (né tantomeno lo era prima dell'aggiornamento). Tuttavia la sua previsione sia nelle fonti regolamentari, sia nelle fonti professionali e soprattutto la sua evidente utilità nel ridimensionare realisticamente le aspettative dei lettori ed utilizzatori della relazione di revisione, suggerisce di mantenere questo elemento.

Alla luce di quanto sopra, il primo paragrafo della relazione di revisione, per le imprese che adottano i principi contabili internazionali, sarà:

1. *Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Alfa S.p.A (del bilancio consolidato del Gruppo Alfa) al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio (consolidato) in conformità agli I.F.R.S. adottati dall'Unione Europea, come recepiti nel nostro ordinamento, compete agli Amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio (consolidato) e basato sulla revisione contabile.*

Per le altre imprese, invece sarà:

1. *Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Alfa S.p.A (del bilancio consolidato del Gruppo Alfa) al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio(consolidato) in conformità alle norme di legge compete agli Amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio (consolidato) e basato sulla revisione contabile.*

e - Il secondo paragrafo

Il secondo paragrafo dovrebbe contenere la descrizione della natura e portata della revisione contabile, precisando:

- i principi e criteri per la revisione contabile seguiti,
- una descrizione del lavoro svolto e se esso fornisce una ragionevole base per esprimere il giudizio,
- un riferimento alla revisione relativa al precedente esercizio, per quanto riguarda i dati comparativi dell'esercizio precedente.

La modalità con cui le fonti regolamentari e professionali e la prassi consolidata declinano questo elemento costitutivo, fin dalla citata

comunicazione CONSOB del 1999, appaiono perfettamente in linea con il contenuto dell'aggiornamento normativo.

Sarà opportuno fare riferimento alle regole di controllo applicate con l'espressione "statuiti principi di revisione", secondo il citato documento di ricerca dell'Assirevi, almeno fino a quando, nel nostro ordinamento, non sarà stata recepita la direttiva 2006/43/CE che, come si è visto, individua nei principi di revisione internazionali le comuni regole di controllo da utilizzare.

Anche il riferimento alla revisione relativa al precedente esercizio è da mantenere, ancorché non menzionato dalle fonti normative aggiornate, in considerazione dei dati comparativi che, per legge, devono accompagnare sia il bilancio d'esercizio che il bilancio consolidato.

Pertanto il secondo paragrafo sarà:

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio (consolidato) sia vizioso da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio (consolidato) dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data.....

Può capitare che il bilancio revisionato non sia comparativo, per esempio perché la società è di nuova costituzione ed ha avuto un unico esercizio di esistenza oppure, nel caso di bilancio consolidato, perché questo viene predisposto per la prima volta, ricorrendone le condizioni.

Riteniamo che in questo caso il secondo paragrafo della relazione non debba contenere alcun riferimento in proposito, mentre un opportuno richiamo di informativa (vedi infra) dovrebbe richiamare l'attenzione del lettore della relazione sulle circostanze e sulle motivazioni contenute nell'informativa fornita.

Può inoltre capitare che il bilancio dell'esercizio precedente non sia stato assoggettato a revisione contabile, per esempio perché la società, una S.r.l., nell'esercizio precedente, non superava i parametri che rendono obbligatoria la nomina del soggetto incaricato del controllo contabile.

In questo caso l'ultima parte del secondo paragrafo deve essere opportunamente modificata. Così, per esempio:

Il bilancio (consolidato) dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge non è stato assoggettato a revisione contabile perché (indicare i motivi). Il mio giudizio sul bilancio (consolidato) al 31 dicembre 200X non si estende ai dati comparativi.

f - Il paragrafo del giudizio

Il paragrafo contenente il giudizio è il terzo quando si emette un giudizio positivo, mentre se il giudizio contiene rilievi, è avverso o se si dichiara l'impossibilità di esprimerlo, nel terzo paragrafo se ne indicheranno analiticamente i motivi ed il giudizio sarà espresso nel quarto paragrafo.

Il paragrafo che contiene il giudizio deve precisare se il bilancio:

- è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione,
- rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

Rimandiamo ad una trattazione successiva il tema delle diverse tipologie di giudizio e delle conseguenti forme di espressione, come pure dalla modalità con cui si indicano analiticamente i motivi che portano ad un giudizio diverso da quello positivo.

Nel caso di giudizio positivo, invece, questo sarà espresso come segue:

*3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio (consolidato) è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. (del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.*

Nel caso in cui le regole che ne disciplinano i criteri di redazione non sono le norme di legge sul bilancio, ma i principi contabili internazionali riteniamo che il riferimento debba essere alle “regole che ne disciplinano ecc.” anziché alle “norme”.

g - Il paragrafo del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Rimandiamo ad un approfondimento successivo il tema degli eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi, che occupano uno o più paragrafi che seguono l'espressione del giudizio sul bilancio. Presentiamo qui di seguito la modalità di espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, che occuperà sempre l'ultimo paragrafo della relazione, approfondendo successivamente la portata di questa rilevante novità introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 32/2007 ed le modalità di espressione di eventuali rilievi in merito alla sussistenza di tale coerenza.

Il giudizio di coerenza occuperà sempre l'ultimo paragrafo della relazione e, quando positivo, sarà espresso come segue.

4. *In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio (consolidato). A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio (consolidato).*

b - Data e luogo di emissione.

La data di emissione della relazione è quella in cui sono state ultimate le procedure di revisione.

Di regola essa è coincidente con quella in cui la Direzione della società ha rilasciato la attestazione conclusiva di cui al Principio di Revisione n. 580 - Le attestazioni della Direzione, nonché con quella della verbalizzazione conclusiva del controllo contabile di un esercizio. Inoltre, ai sensi dell'art. 2429, codice civile e dell'art. 41, D.Lgs. 127/1991, essa non dovrebbe avere data successiva al sedicesimo giorno antecedente quello della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio,⁽⁵⁶⁾ affinché siano rispettati i termini di deposito delle relazioni nella sede sociale a disposizione dei soci.

Il luogo di emissione è quello della sede o dello studio, principale o secondario, rispettivamente per la società di revisione o il revisore individuale, mentre per il Collegio Sindacale che esercita il controllo contabile è il luogo dove ha sede la società assoggettata a controllo.

i - Sottoscrizione del revisore

Nel caso di revisore individuale si indicherà il titolo professionale, il nome e cognome del revisore ed il suo ruolo di revisore contabile; nel caso di società di revisione si indicherà sia il nome della società di revisione sia il nome e cognome ed il ruolo professionale del responsabile della revisione; nel caso di Collegio Sindacale si indicheranno i nomi e cognomi dei sindaci ciascuno con il ruolo ricoperto all'interno del Collegio.

Tutte le persone fisiche indicate nella sottoscrizione apporranno poi, accanto al proprio nome e cognome, la propria firma originale.

⁽⁵⁶⁾ Il riferimento è ovviamente alla data della prima convocazione e, per le società che convocano assemblee separate dei soci, il riferimento va inteso alla data della prima assemblea separata, in prima convocazione.

l - Modelli di testo

Un modello completo di relazione del revisore con giudizio positivo ed assenza di richiami di informativa si trova in appendice, fra i materiali, al punto 2, per il bilancio d'esercizio ed al punto 9, per il bilancio consolidato.

3.3.4. Le tipologie di giudizio sul bilancio

a - Quattro tipologie per il giudizio

Il legislatore, nella normativa aggiornata dal D.Lgs. 32/2007, ha indicato quattro possibili tipologie di giudizio sul bilancio nel controllo contabile:

- il giudizio senza rilievi o “positivo”,
- il giudizio con rilievi,
- il giudizio negativo o “avverso”,
- la dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio.

Queste tipologie coincidono con quelle originariamente previste nel D.Lgs. 58/1998, art. 156, per la revisione contabile dei bilanci delle “società quotate” ed assimilate ed erano ben note in precedenza, alla prassi della revisione contabile; sono quindi già state ampiamente approfondite dalle fonti regolamentari e professionali e dalla dottrina.

Ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio possono darsi, infatti, a conclusione del lavoro di revisione, le seguenti situazioni.

b - Non è stato riscontrato nessun problema significativo

Il revisore ha potuto svolgere le procedure di revisione che ha giudicato necessarie in applicazione dei principi di revisione statuiti e non ha riscontrato deviazioni di effetto significativo⁽⁵⁷⁾ dalle norme di legge, dai principi contabili pertinenti né, nel caso di bilancio consolidato, dai principi di consolidamento. In questo caso il revisore esprime, nel terzo paragrafo della relazione, *un giudizio positivo* sul bilancio nella forma indicata al precedente paragrafo 3.3.3. f, e come esemplificato in appendice, tra i materiali, ai punti 2 e 9.

c - Sono state riscontrate deviazioni di effetto significativo dalle norme di legge, dai principi contabili pertinenti, dai principi di consolidamento

⁽⁵⁷⁾ Si rimanda ad un approfondimento successivo sul tema del principio di significatività nella revisione contabile.

Il revisore ha potuto svolgere le procedure di revisione che ha giudicato necessarie in applicazione dei principi di revisione statuiti ed ha riscontrato:

- deviazione dalle norme di legge,
- deviazioni dai principi contabili pertinenti,
- deviazioni dai principi di consolidamento, in caso di bilancio consolidato,
di effetto significativo.

A titolo meramente esemplificativo si segnalano di seguito alcuni dei casi più frequenti di deviazione dalle norme di legge o dai principi contabili nazionali per un bilancio d'esercizio redatto secondo le norme di legge:

- insufficienti ammortamenti ordinari,
- capitalizzazione nelle immobilizzazioni di costi che dovevano essere spesati,
- indebita capitalizzazione di oneri finanziari nelle immobilizzazioni,
- mancata svalutazione di titoli e partecipazioni,
- mancata svalutazione di rimanenze obsolete o di lento rigiro,
- commesse di lavorazione in proprio, valutate nelle rimanenze sulla base dello stato di avanzamento a presunto ricavo,
- rimanenze non svalutate quando il valore di mercato è inferiore al costo,
- crediti non recuperabili, non svalutati o svalutazione indebita di crediti recuperabili,
- mancato rispetto della competenza per vendite di immobilizzazioni o di rimanenze,
- fondi rischi ed oneri eccedenti o carenti,
- sottovalutazione del TFR,
- carenza di stanziamenti per fatture da ricevere o per oneri di lavoro (ferie, tredicesima, quattordicesima, ecc),
- informazioni obbligatorie in nota integrativa carenti.

In questi ed in analoghi casi il revisore dovrà:

- quantificare gli effetti della deviazione sulla voce di bilancio coinvolta nonché, tenendo conto sia degli effetti fiscali correnti e differiti, sia della competenza, gli effetti sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio;
- considerare se gli effetti significativi di quanto riscontrato, dal punto di vista quantitativo o qualitativo:
 - coinvolgono il bilancio nel suo complesso. In tal caso esprimerà un *giudizio avverso*;

– non coinvolgono il bilancio nel suo complesso. In tal caso esprimerà un *giudizio con rilievi*.

In ogni caso, nel paragrafo che precede il giudizio, il terzo, dovrà descrivere chiaramente la natura della deviazione riscontrata ed i suoi effetti sulla voce coinvolta, sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio, al netto di effetti fiscali correnti e differiti.

In caso di più rilievi si può suddividere questo terzo paragrafo in più sottoparagrafi (es. 3.1, 3.2, ecc.) o, alternativamente, numerare progressivamente più paragrafi di rilievo, avendo cura poi di numerare di conseguenza il paragrafo che contiene il giudizio.

Questo tipo di giudizio con rilievi viene espresso nella forma seguente:

4. *A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il soprammenzionato bilancio (consolidato) è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. (del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.*

Esempi di questa tipologia di giudizio sono esposti in appendice, tra i materiali, ai punti 3, 10 e 11.

Quando invece la deviazione, a causa della sua rilevanza o della sua gravità, anche in considerazione delle circostanze⁽⁵⁸⁾, coinvolge, oltre alla voce interessata, il bilancio nel suo complesso, è necessario esprimere un giudizio avverso, con la forma che segue:

4. *A mio giudizio, a causa della significatività degli effetti sul bilancio (consolidato) nel suo complesso di quanto indicato al paragrafo 3, il soprammenzionato bilancio (consolidato) non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, esso pertanto non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. (del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.*

Anche in questo caso il terzo paragrafo della relazione o, comunque, i paragrafi successivi al secondo e che precedono quello del giudizio, devono descrivere dettagliatamente la natura della deviazione ed i suoi effetti diretti sulla voce coinvolta ed indiretti sul patrimonio e sul risultato, al netto di effetti fiscali.

⁽⁵⁸⁾ Si apprezzerà per esempio diversamente la deviazione costituita da una rivalutazione volontaria di immobili, nel caso dia luogo ad utili tassati, piuttosto che nel caso in cui azzeri una perdita superiore al terzo del capitale.

Esempi di relazione del revisore con giudizio avverso sono presentati in appendice, tra i materiali, ai punti 6 e 13.

d - Il revisore ha subito limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie, nella applicazione degli statuiti principi di revisione

Tali limitazioni possono derivare:

- da circostanze oggettive;
- da scelte della Direzione;
- della indisponibilità di sufficienti elementi probativi.

La voce o le voci di bilancio coinvolte dalla limitazione potrebbero contenere errori o essere corrette, ma il revisore non è in grado di accertarlo e quindi di pronunciarsi su di esse.

A titolo meramente esemplificativo si segnalano alcuni dei casi più frequenti di limitazione allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie:

- motivata indisponibilità dei bilanci di società partecipate,
- diniego da parte della società all'invio a terzi di richieste di conferma,
- diniego al rilascio della lettera di attestazione,
- impossibilità di assistere alle operazioni inventariali delle rimanenze di apertura, non verificate da altri revisori, avendo ricevuto il mandato successivamente alla loro esecuzione, quando non sono possibili procedure alternative,
- assenza di rilevazioni affidabili per la valutazione di commesse di lavori in corso su ordinazione,
- assenza di rilevazioni affidabili per la valutazione di costi interni capitalizzati fra le immobilizzazioni.

In questi ed analoghi casi il revisore dovrà considerare se l'impossibilità di esprimersi sulla voce del bilancio interessata dalla limitazione coinvolge o meno il bilancio nel suo complesso. Se tale coinvolgimento non sussiste, il revisore esprimerà *un giudizio con rilievi*, in caso contrario dovrà dichiarare *la impossibilità di esprimere il giudizio*.

La limitazione dovrà anzitutto essere richiamata nel secondo paragrafo, dove si indicano i principi e criteri per la revisione seguiti e si descrive il lavoro svolto.

La forma con cui si effettua questo richiamo è con un riferimento al paragrafo, generalmente il terzo, in cui si descrivono dettagliatamente la limitazione subita ed i suoi effetti, come segue:

2. *Il mio esame, ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 3, è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione, ecc.*

Il paragrafo che descrive la limitazione dovrà anche indicare su quale voce o sottovoce il revisore non può pronunciarsi. Non si indicheranno effetti sul patrimonio o sul risultato perché questi sono sconosciuti, ma ci si limiterà ad indicare l'ammontare della voce o sottovoce coinvolta, poiché tale ammontare costituisce il rischio massimo di errore.

Il giudizio con rilievi, in caso di limitazione, si esprime come segue:

4. *A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il soprammenzionato bilancio (consolidato) è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. (del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.*

L'impossibilità di esprimere il giudizio si esprime con la forma seguente:

4. *A causa della significatività dei possibili effetti sul bilancio (consolidato) nel suo complesso di quanto indicato al paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della Alfa S.p.A. (consolidato del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.*

Esempi di giudizio con rilievi per limitazioni sono presentati in appendice, tra i materiali ai punti 4, 5 per il bilancio d'esercizio e 12 per il bilancio consolidato.

Un esempio di relazione con dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio è in appendice, tra i materiali, al punto 7.

Circostanza	Coinvolgimento del bilancio nel suo complesso	Tipo di giudizio
Tutto è andato bene		Giudizio positivo
Deviazioni dalle norme di legge, dai principi contabili pertinenti, dai principi di consolidamento	NO	Giudizio con rilievi
Deviazioni dalle norme di legge, dai principi contabili pertinenti, dai principi di consolidamento	SI	Giudizio avverso
Limitazioni allo svolgimento di procedure di controllo ritenute necessarie	NO	Giudizio con rilievi
Limitazioni allo svolgimento di procedure di controllo ritenute necessarie	SI	Impossibilità di esprimere il giudizio

Tabella 1 - Tipologie di giudizio sul bilancio e circostanze pertinenti

La Tabella 1, riepiloga le diverse tipologie di giudizio e le circostanze in cui devono essere utilizzate.

Nella pratica professionale è frequente rilasciare giudizi positivi o con rilievi, meno frequente trovarsi nelle condizioni di dichiarare l'impossibilità di esprimersi e molto raro esprimere giudizi avversi: il revisore discute infatti con la Direzione le conclusioni del lavoro, prima della emissione della relazione finale, per verificare se è possibile correggere le deviazioni rilevate o rimuovere le limitazioni incontrate.

Il giudizio sul bilancio non è un giudizio etico sulla correttezza degli Amministratori, ma un giudizio di conformità del bilancio a regole di riferimento, applicando regole di controllo, da parte di un soggetto terzo, esperto ed indipendente. E' possibile che vi siano dissensi tra gli Amministratori ed il revisore; tale circostanza non comporta scandalo, ma viene dichiarata in modo trasparente con la relazione di revisione e viene rimessa al giudizio della Assemblea dei Soci, come vedremo nell'ultimo capitolo, ed indirettamente, al giudizio degli altri utilizzatori della relazione di revisione.

3.3.5. Il giudizio di conformità della relazione sulla gestione con il bilancio

a - Il contenuto sostanziale del giudizio di conformità

Questo giudizio di conformità è probabilmente la principale novità introdotta dal D.Lgs. 32/2007 nel recepire i contenuti della Direttiva 51/2003/CE.⁽⁵⁹⁾

⁽⁵⁹⁾ Va ricordato che già le Direttive 78/660/CEE ed 83/349/CEE (c.d.VII Direttiva) prevedevano una verifica di “congruenza” della relazione sulla gestione con il bilancio, da parte del controllore legale dei conti.

Il D.Lgs. 127/1991 aveva esplicitato tale dovere all'art. 41, con riferimento al bilancio consolidato. Per alcuni anni le società di revisione espressero formalmente tale attestazione nella relazione sul bilancio consolidato. Successivamente fu chiarito dalle fonti regolamentari, che il legislatore, europeo e nazionale, non chiedeva una specifica attestazione nella relazione, così che la prassi professionale delle società di revisione si uniformò a questa interpretazione della norma. La citata comunicazione CONSOB del 1999 chiede che il controllo sia svolto e verbalizzato, ma non prevede una specifica attestazione; solo in caso di discordanza si prevede un richiamo di informativa, dopo l'espressione del giudizio. Quanto ai Collegi Sindacali che esercitavano il controllo legale dei conti sulle società diverse dalle “quotate” ed assimilate, fino alla riforma del diritto societario, diversi continuarono ad esprimere in modo non standardizzato il giudizio di congruenza nella loro relazione finale di controllo.

L'espressione di tale giudizio comporta il confronto tra due oggetti definiti, il bilancio e la relazione sulla gestione, al fine di accertare che il secondo non contenga elementi che contraddicono o in ogni caso siano in contrasto con l'informativa contenuta nel bilancio, sia negli schemi che nella nota integrativa.

La relazione sulla gestione, per sua natura, contiene anche altri elementi di informativa agli stakeholders, che non sono suscettibili di riscontro con gli elementi del bilancio: questi di per sé esulano dal contenuto sostanziale del giudizio richiesto al revisore, che non è tenuto ad esperire ulteriori procedure di revisione per verificarli.

In sostanza ci sembra che la verifica richiesta al revisore sia pertinente:

- ai dati numerici contenuti nella relazione sulla gestione che sono riscontrabili con l'informativa di bilancio (risultati della gestione nel suo complesso e nei vari settori, analisi di costi, ricavi ed investimenti, indicatori finanziari, ricerca e sviluppo, rapporti con società del gruppo, ecc.);
- all'informativa sostanziale della relazione, indirettamente riscontrabile con il bilancio, anche alla luce degli elementi raccolti nel corso della revisione contabile (si pensi, per esempio, ad una relazione che parla di una buona situazione finanziaria in presenza di uno squilibrio tra attività e passività correnti).

Un ulteriore problema è posto dal contenuto semantico del concetto di “coerenza”.

Paradossalmente un bilancio potrebbe essere falso e la relazione sulla gestione potrebbe essere ad esso coerente, nella falsità: la questione è rilevante quando il revisore si trova a dover esprimere un giudizio di coerenza con un bilancio che ha ricevuto un giudizio diverso dal giudizio positivo⁽⁶⁰⁾.

Alla luce di quanto sopra riteniamo che, riguardo al giudizio di coerenza, possano sussistere le seguenti situazioni, che analizzeremo separatamente:

- il bilancio ha ricevuto un giudizio positivo e la relazione sulla gestione è risultata coerente;

⁽⁶⁰⁾ Il giudizio di coerenza avrebbe dovuto essere richiesto non tanto con riferimento al bilancio redatto dagli Amministratori, ma alla reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica che il revisore accerta e che il bilancio dovrebbe rappresentare.

- il bilancio ha ricevuto un giudizio positivo e la relazione sulla gestione è risultata in tutto o in parte non coerente;
- il bilancio ha ricevuto un giudizio con rilievi;
- il bilancio ha ricevuto un giudizio avverso o è stata dichiarata l'impossibilità di esprimere il giudizio.

b - Giudizio positivo sul bilancio e coerenza della relazione

Quando tutto è andato bene, il revisore esprimerà il giudizio di coerenza, nell'ultimo paragrafo della relazione, nelle forme indicate al precedente punto 3.3.3.g.

Si rimanda agli esempi in appendice, tra i materiali, ai punti 2 e 9.

c - Giudizio positivo sul bilancio e incoerenza totale o parziale, ma significativa, della relazione

In analogia con quanto avviene con i rilievi riscontrati sul bilancio, il revisore dovrà considerare se le incoerenze emerse coinvolgono l'intera relazione sulla gestione o solo degli aspetti delimitati.

In entrambi i casi le incoerenze riscontrate saranno dettagliatamente descritte, all'interno dell'ultimo paragrafo contenente il giudizio di coerenza, dopo la prima frase e prima della frase conclusiva.

In caso di incoerenza parziale, il relativo giudizio potrebbe essere espresso come segue.

4. *In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio (consolidato).*

Descrizione delle incoerenze riscontrate.

A mio giudizio, ad eccezione di quanto sopra indicato, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio (consolidato).

In caso di incoerenza totale, il relativo giudizio potrebbe essere espresso come segue.

4. *In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio (consolidato).*

Descrizione delle incoerenze riscontrate.

A mio giudizio, per gli effetti di quanto sopra indicato, la relazione sulla gestione non è coerente con il bilancio d'esercizio (consolidato).

d - Giudizio con rilievi sul bilancio

Ipotizziamo anzitutto, per semplicità, che la relazione sulla gestione non contenga autonomi elementi di incoerenza, ma che l'unico problema

da affrontare derivi dalla circostanza che sul bilancio sia stato emesso un giudizio con rilievi.

Come abbiamo visto ciò può avvenire a causa di deviazioni dalle regole che presidiano il bilancio o da limitazioni al processo di revisione.

I rilievi riscontrati potrebbero non coinvolgere la relazione sulla gestione che sarebbe quindi, in assenza di altri autonomi punti critici, coerente con il bilancio. Si pensi, per esempio, ad un rilievo per eccesso di fondi per rischi ed oneri, ininfluente su una relazione che non commenta e non contiene riferimenti a questa voce di bilancio e nella quale i riferimenti agli andamenti patrimoniali ed economici, non ostante il rilievo, sono comunque validi.

Riteniamo che, in questo caso, si possa emettere un giudizio di coerenza positivo, sulla falsariga di quanto indicato al precedente punto b del presente paragrafo. Si rimanda agli esempi in appendice, tra i materiali, ai punti 3, 10, 11 e 12.

I rilievi riscontrati, per contro, potrebbero coinvolgere anche la relazione sulla gestione. Si pensi, per esempio, a limitazioni connesse al diniego, subito da parte della Direzione, circa lo svolgimento delle procedure di conferma dei debiti verso fornitori ed al conseguente rilievo sulla voce dei debiti commerciali: tale rilievo coinvolge probabilmente i commenti sull'equilibrio finanziario nella relazione sulla gestione.

In questi casi riteniamo che anche il giudizio di coerenza debba essere espresso con rilievi che richiamano quanto rilevato sul bilancio.

Il giudizio potrebbe essere espresso nella forma che segue.

5. *In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio (consolidato).*

A mio giudizio ad eccezione degli effetti (dei possibili effetti)⁽⁶¹⁾ di quanto indicato al paragrafo 3,⁽⁶²⁾ la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio (consolidato).

Si rimanda agli esempi in appendice, tra i materiali, ai punti 4 e 5.

Naturalmente, nei casi in cui la relazione contenga ulteriori autonomi elementi di incoerenza, sarà opportuno integrare il modello di cui al precedente punto c del presente paragrafo, con quanto qui espresso.

⁽⁶¹⁾ Da utilizzarsi quando il rilievo deriva da limitazioni al procedimento di revisione.

⁽⁶²⁾ Indicare il paragrafo della relazione che contiene il rilievo sul bilancio.

e - Giudizio avverso sul bilancio o dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio

In questi casi perde di significato o diventa impossibile considerare la coerenza della relazione con il bilancio.

Se è stato espresso un giudizio avverso sul bilancio viene a mancare l'oggetto di riferimento per la coerenza della relazione, mentre l'impossibilità di esprimersi sul bilancio rende impossibile esprimersi anche sulla coerenza della relazione con un oggetto non verificato.

Si può affermare, in prima approssimazione, che i due casi si equivalgono al fine del giudizio di coerenza che, in entrambi i casi, potrebbe essere espresso come segue.

5. A causa della dichiarata impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio (consolidato) (del giudizio avverso espresso sul bilancio d'esercizio (consolidato)), per le ragioni indicate al paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio (consolidato).

Si rimanda agli esempi in appendice, tra i materiali, ai punti 6, 7 e 13.

In questi casi eventuali autonome incoerenze della relazione sulla gestione non rilevano, perché il giudizio di impossibilità rende superflua la loro menzione.

f - Conclusioni

Il tema sviluppato in questo paragrafo è naturalmente quello più controverso, poiché alla data in cui consegnamo questo scritto per la stampa, luglio 2008, la Professione ha solo qualche mese di pratica nella espressione dei giudizi di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e gli autori sono fra i primi a proporre per iscritto le proprie riflessioni.

Rimandiamo quindi ogni lettore al dibattito che si svilupperà su questi temi ed ai contributi che altri vorranno proporre.

3.3.6. Altre osservazioni sulla relazione del revisore

a - Significatività

Il concetto di significatività nella revisione è affrontato dal Principio di Revisione nazionale n. 320.

Il principio rimanda alla definizione contenuta negli I.A.S. secondo i quali una informazione è significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbero influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio.

Il revisore valuta la significatività sia a livello di bilancio nel suo complesso, sia in relazione a singoli conti, classi di operazioni ed informazioni e ne considera sia gli aspetti quantitativi⁽⁶³⁾ che qualitativi. La significatività viene definita dal revisore:

- per determinare la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione da svolgere in risposta ai rischi identificati e valutati,
- per valutare gli effetti degli errori, anche ai fini della relazione finale.

Concentrandoci sulla seconda finalità, va osservato che i rilievi oggetto di segnalazione nella relazione del revisore devono avere effetti significativi, ovvero tali da superare i limiti definiti per la significatività patrimoniale e/o economica.

In caso di più rilievi i cui effetti superano tali limiti solo nel complesso e non singolarmente, si segnaleranno nella relazione tanti rilievi, a partire dai più importanti, quantitativamente e/o qualitativamente, fino a che la somma degli effetti di quanto residua non si trovi al di sotto del definito limite di significatività.

Ai fini dell'apprezzamento della significatività degli effetti di un rilievo sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio, si deve ovviamente tenere conto degli effetti fiscali, correnti e differiti.

b - Richiami di informativa

Il revisore, se lo ritiene opportuno, può inserire nella relazione, *dopo* il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio e prima di quello che contiene il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione, uno o più paragrafi che richiamano elementi dell'informativa di bilancio, eventualmente rinviando a quanto dichiarato in merito dagli Amministratori.

Questa eventuale componente della relazione del revisore viene chiamata “richiamo di informativa” o “paragrafo di enfasi” e viene utilizzata quando il revisore, pur non avendo da eccepire alla informativa fornita dagli Amministratori, ritiene che alcuni aspetti debbano essere sottolineati per la comprensione del bilancio da parte dei lettori ed utilizzatori della relazione di revisione.

⁽⁶³⁾ Il principio non suggerisce criteri o parametri per la quantificazione della significatività. In situazioni normali, per bilanci di società produttive, si può fissare a livello di bilancio una percentuale tra il 3%- 5% del patrimonio netto per la significatività patrimoniale e intorno al 5% dell'utile normalizzato o tra 0,5% - 1% del fatturato, per la significatività economica. Si tratta ovviamente di esemplificazioni meramente indicative.

Data la natura del “richiamo di informativa” questa componente della relazione *non può* essere utilizzata dal revisore per:

- esporre proprie considerazioni e commenti,
- segnalare rilievi minori,
- integrare aspetti dell'informativa ritenuti carenti.

Va sottolineato che la posizione del richiamo di informativa dopo il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio ne qualifica la natura e segnala che il revisore non ha nulla da eccepire a quanto sta richiamando.

A titolo esemplificativo possono essere oggetto di richiami di informativa:

- operazioni societarie straordinarie (scorpori, fusioni, ecc.),
- operazioni inusuali di effetti significativi,
- situazioni di incertezza correttamente dichiarate e trattate dagli Amministratori,
- rinvio al bilancio consolidato,
- rilevanti modifiche nell'assetto o nella operatività dell'impresa (modifiche statutarie, perdita della condizione di mutualità prevalente nelle cooperative, ecc.).

c - Incertezza sulla continuità aziendale ed altre incertezze

Si definiscono “incertezze” le circostanze che possono avere effetti significativi sul bilancio, ma dipendono da azioni o eventi futuri, al di fuori del controllo degli Amministratori, che possono portare ad una evoluzione positiva o negativa.

Ne sono esempi i possibili esiti di gravi contenziosi con terzi o con l'amministrazione finanziaria oppure le situazioni in cui la continuità aziendale dell'impresa è minacciata da andamenti economici o finanziari negativi o da eventi esterni.

Le fonti di riferimento per un corretto trattamento delle situazioni di incertezza nella relazione del revisore sono le fonti regolamentari citate e, soprattutto, il nuovo Principio di Revisione nazionale n. 570 - Continuità Aziendale. Tale documento ha sostituito, nell'ottobre 2006, il precedente documento n. 21 sullo stesso tema, sulla base del quale, in passato, in presenza di gravi incertezze sulla continuità aziendale o su altre circostanze, il revisore faceva ricorso al comodo rifugio della dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio.

Il documento n. 570, in sintesi, prevede che il revisore, se gli Amministratori utilizzano il presupposto di continuità aziendale, pur in presenza di gravi incertezze, e ne danno adeguata informativa, debba emettere un giudizio positivo con un richiamo della informativa. Se, al

contrario il presupposto di continuità utilizzato dagli Amministratori, a giudizio del revisore, non sussiste, il documento prevede che debba essere emesso un giudizio avverso.

Le altre situazioni di incertezza vanno ricondotte a questo modello. Naturalmente, in tutti i casi in cui l'informativa fornita dagli Amministratori non è adeguata, il revisore emetterà un giudizio con rilievi o un giudizio avverso, per la carenza di informativa.

4. EFFETTI DEL GIUDIZIO DI CONTROLLO CONTABILE E COORDINAMENTO CON IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Ci si chiederà, a questo punto della trattazione, quali sono gli effetti giuridici di un giudizio sul bilancio, espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile, nei casi diversi da quello di un giudizio positivo.

Ci riferiremo, appunto, agli effetti giuridici, con particolare riferimento ai bilanci delle società non “quotate” ed assimilate, in quanto gli effetti di natura economica, sulla credibilità dei conti o sull'opinione che gli utilizzatori del documento contabile possono trarre da giudizi diversi dal positivo, sono intuibili ma difficilmente catalogabili negli infiniti casi che la realtà può presentare e nella gradualità dei giudizi.

Sul punto l'art. 2434 bis secondo comma del codice civile prevede che:

“la legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio approvato senza rilievi dal revisore spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.”

Nelle società “quotate” ed assimilate l'art. 157 D.Lgs. 58/1998 (rubricato “*effetti dei giudizi sui bilanci*”) ha un contenuto diverso:

“... la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio dell'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale.” ... omissis gli altri commi.

Tuttavia la dottrina ritiene che, anche per le società “quotate” ed assimilate, trovi applicazione la previsione ex art. 2434 *bis*, secondo comma, codice civile.⁽⁶⁴⁾

Ne consegue dunque che giudizi al bilancio diversi dal positivo comportino la legittimazione ad impugnare l'assemblea di bilancio da

⁽⁶⁴⁾ Anna Genovese, Il nuovo Diritto delle società, Collana a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, UTET 2007, volume II, Le fattispecie tipiche di invalidità, pagina 244.

minoranze non qualificate e ciò in deroga alla disciplina generale prevista dal 2377 codice civile.

Non è questa la sede per una trattazione dottrinarica; tuttavia sono aspetti che non possono essere trascurati. Le conseguenze possono essere, sotto il profilo giuridico, nel caso in cui in particolare si è in presenza di minoranze non qualificate ma rumorose, gravi sia sotto il profilo dell'informativa sia sotto il profilo economico e sia, infine, sui profili di responsabilità degli amministratori.

Meritevole di approfondimento, sul punto, è, invece un altro tema.

Il revisore (soggetto incaricato del controllo contabile), esprime in apposita relazione il giudizio sul bilancio dell'esercizio.

Esprime un giudizio, graduato nelle quattro tipologie illustrate nel capitolo 3, ma non dà all'assemblea - perché non gli è richiesto - alcuna indicazione circa il destino del bilancio su cui si è espresso.

In altre parole non fornisce alcuna proposta all'assemblea circa l'approvazione o meno del bilancio su cui il giudizio è stato espresso.

L'organo cui è affidato l'incarico di fare una proposta all'assemblea è il collegio sindacale.

Il secondo comma dell'art. 2429 del codice civile prevede, infatti:

“Il collegio deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma.”

Su questa proposta del collegio sindacale, in relazione alle diverse tipologie di giudizio espresse dal revisore, si verifica una casistica diversificata con impatto diretto sulla proposta da fare all'assemblea⁽⁶⁵⁾.

a) Il revisore (o lo stesso collegio sindacale se ricopre anche l'incarico di controllo contabile), ha espresso un giudizio positivo senza rilievi sul bilancio dell'esercizio

In questo caso la proposta da fare all'assemblea circa l'approvazione del bilancio è semplice: il bilancio è meritevole di approvazione e dunque il collegio si comporterà di conseguenza.

⁽⁶⁵⁾ Tra i pochissimi contributi su questo tema rimandiamo a quella che riteniamo sia la prima trattazione di approfondimento. Claudio Badalotti, Gaspare Insaudo, G.L. Officio, N. Pecchiari, G. Moro Visconti, A. Sanguinetti, “Quaderni del sindaco” Giuffrè, Milano, Anno1997, Anno 1998, volume 7 e volume 10.

b) Il revisore ha espresso uno o più rilievi sul bilancio

In questo caso occorre fare una preliminare valutazione del rilievo, che come visto nel capitolo 3, può riferirsi tipicamente a due fattispecie:

(i) deviazione dalle regole che disciplinano la formazione del bilancio, tipicamente dissenso del revisore circa le regole applicate dagli amministratori nella formazione del bilancio o carenza di informativa,

(ii) limitazione alle procedure di revisione per impedimenti tecnici o relative a restrizioni imposte dagli amministratori.

E' evidente, nei due casi, come il collegio non possa ignorare la natura ed i motivi del rilievo e necessariamente debba tenerne conto nella proposta all'assemblea di approvazione del bilancio.

Nel primo caso, deviazione dalle regole di riferimento, il collegio dopo avere valutato natura e l'importanza del rilievo, che comunque non mina l'attendibilità del bilancio in modo pervasivo, inviterà l'assemblea:

“ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/20xx, dopo avere considerato ed avere preso le eventuali decisioni conseguenti gli (i possibili)⁽⁶⁶⁾ effetti del rilievo formulato dal soggetto incaricato del controllo contabile nella relazione di revisione.⁽⁶⁷⁾”

Nel secondo caso, invece, limitazione alle procedure di revisione, il collegio dovrà valutare la natura della limitazione:

- se dovuta tipicamente ad impedimenti tecnici, indipendenti dalla volontà degli amministratori, inviterà l'assemblea ed esprimersi come sopra indicato.

Diversamente, se la limitazione che ha originato il rilievo è dovuta a restrizioni imposte dagli amministratori, avrà la possibilità di censurare l'operato degli amministratori stessi e formulare una proposta di non approvazione del bilancio.

c) Il revisore ha dichiarato la propria impossibilità ad esprimere il giudizio

E' la circostanza più delicata anche se, probabilmente, meno frequente.

Se deriva dalla presenza di limitazioni al processo di revisione ritenute così gravi da non permettere al revisore di avere a disposizione elementi sufficienti per l'espressione del giudizio sul bilancio si verificheranno, come nel caso precedenti, due fattispecie:

⁽⁶⁶⁾ Da utilizzarsi quando il rilievo deriva da limitazioni al revisore.

⁽⁶⁷⁾ O nella prima parte della relazione se il giudizio è stato dato dallo stesso collegio sindacale.

a) Assenza di adeguati elementi probativi per l'emissione del giudizio, indipendenti dalla volontà degli amministratori.

Il collegio potrà proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio dopo avere invitato quest'ultima, come nel precedente punto 2),

“ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/20xx, dopo avere considerato ed avere preso le eventuali decisioni conseguenti i possibili effetti ...”.

b) Se, invece, la grave limitazione al processo di revisione che non ha consentito al revisore l'emissione del giudizio è dovuta a restrizioni imposte dagli amministratori, il collegio sindacale dovrà proporre all'assemblea la non approvazione del bilancio.

Nel capitolo 3⁽⁶⁸⁾ s'è illustrato come, dopo l'approvazione del principio di revisione n° 570, i casi in cui il revisore potrà dichiararsi impossibilitato ad emettere il giudizio in presenza di gravi situazioni di incertezza saranno rarissimi, dovendo risolversi queste fattispecie nell'emissione di un giudizio avverso o di un giudizio positivo con richiamo d'informativa.

Tuttavia, in tali rari casi in cui ci si trovasse in presenza di una relazione con impossibilità di esprimere il giudizio per gravi incertezze, il collegio sindacale potrà risolvere la questione proponendo all'assemblea, analogamente a quanto indicato nel precedente punto 2 (i), l'approvazione del bilancio dopo avere preso in attenta considerazione gli effetti del mancato giudizio emesso dal revisore.

d) Il revisore ha formulato un giudizio avverso

In questo caso il compito per il collegio è semplice: dovrà invitare l'assemblea a non approvare il bilancio a seguito del giudizio avverso del soggetto incaricato del controllo contabile.

⁽⁶⁸⁾ Si veda in particolare il paragrafo 3.3.6, c).

APPENDICE 1 • MATERIALI - ESEMPI DI SCHEMI DI RELAZIONE

1. Esempio di “copertina” per la relazione del revisore contabile sul bilancio d'esercizio.
2. Esempio di relazione con giudizio favorevole senza commenti.
3. Esempio di relazione con giudizio con rilievi per deviazione dalle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio.
4. Esempio di relazione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento della attività di controllo.
5. Esempio di relazione con giudizio con rilievi per mancanza di sufficienti elementi probativi.
6. Esempio di relazione con giudizio avverso a causa di deviazioni dalle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e dai principi contabili.
7. Esempio di relazione con impossibilità di esprimere il giudizio per grave mancanza di elementi probativi.
8. Esempio di “copertina” per la relazione del revisore contabile sul bilancio consolidato.
9. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio favorevole senza commenti.
10. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per deviazione dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato.
11. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per deviazione dai principi contabili.
12. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento della attività di controllo.
13. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio avverso per deviazione dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato.
14. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio favorevole e segnalazione di incertezze (situazioni di rischio).

1. Esempio di “copertina” per la relazione del revisore contabile

ALFA S.P.A.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE ****

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI
DELL'ART. 2409 TER C.C.

2. Esempio di relazione con giudizio favorevole senza commenti

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
della Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme di legge compete agli Amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuti i principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

4. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio.

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

3. Esempio di relazione con giudizio con rilievi per deviazione dalle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
della Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ***. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme di legge compete agli Amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se i risultati, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, precedente si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. [Descrizione dei rilievi del Revisore riguardo:

- norme di legge o principi contabili da applicare,
- modalità di applicazione di norme di legge e principi contabili sui quali si concorda,
- completezza dell'informativa.

Quantificazione degli effetti sulla voce interessata e sul patrimonio netto ed il risultato d'esercizio, al netto di effetti fiscali].

Esempio.

La Società non ha adeguato i crediti commerciali, iscritti nell'attivo circolante, al presunto valore di realizzo, come richiesto dalle norme di legge ed i principi contabili. Conseguentemente i crediti commerciali sono sopravvalutati per Euro ..., mentre il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio sono rispettivamente sopravvalutati per Euro ... ed Euro ... al netto di effetti fiscali.

4. A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il soprammenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ***.

5. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio.

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

Carta intestata del revisore

4. Esempio di relazione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento della attività di controllo

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
della Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ***. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme di legge compete agli Amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame, *ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 3*, è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. [Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione]

Esempio.

La Società, per dichiarati motivi di riservatezza, non mi ha consentito di effettuare la procedura di richiesta di conferma della sussistenza e dell'ammontare dei debiti commerciali ad un campione fornitori. Conseguentemente non sono in grado di esprimere un giudizio sulla voce debiti commerciali, iscritta nelle passività per Euro ...

4. A mio giudizio, *ad eccezione dei possibili effetti di quanto indicato al paragrafo 3*, il soprammenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A.. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

5. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio. A mio giudizio, *ad eccezione dei possibili effetti di quanto indicato al paragrafo 3*, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio.

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

Carta intestata del Revisore Contabile

5. Esempio di relazione con giudizio con rilievi per mancanza di sufficienti elementi probativi

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
della Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ***. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme di legge compete agli Amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame è, *ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 3*, stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto della legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. [Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione]

Esempio.

La Società ha capitalizzato fra le immobilizzazioni immateriali, tra i costi di ricerca e sviluppo, costi del personale per Euro ... sulla base di stime degli amministratori, ma non esistono né rilevazioni puntuali sulle persone e sui tempi di lavoro dedicati a progetti di ricerca, né evidenze dei progetti di ricerca conclusi o in corso. In tali circostanze non sono stato in grado di effettuare le necessarie procedure di revisione sulla voce in oggetto.

4. A mio giudizio, *ad eccezione dei possibili effetti di quanto indicato al paragrafo 3*, il soprammenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre****.

5. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio. A mio giudizio, *ad eccezione dei possibili effetti di quanto indicato al paragrafo 3*, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio.

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

Carta intestata del Revisore Contabile

6. Esempio di relazione con giudizio avverso a causa di deviazioni dalle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e dai principi contabili

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
della Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ***. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme di legge compete agli Amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data...

3. [Descrizione dei rilievi del Revisore riguardo:

- norme di legge o principi contabili da applicare,
- modalità di applicazione di norme di legge e principi contabili sui quali si concorda,
- completezza dell'informativa.

Quantificazione degli effetti sulla voce interessata e sul patrimonio netto ed il risultato d'esercizio, al netto di effetti fiscali].

Esempio.

La Società ha effettuato una rivalutazione volontaria, sulla base di stime degli amministratori, di componenti delle immobilizzazioni immateriali per Euro ... e dei fabbricati per Euro ... con contropartita agli altri ricavi di conto economico.

Conseguentemente le immobilizzazioni immateriali e materiali sono sopravvalutate di pari importo, mentre il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio sono rispettivamente sopravvalutati di Euro ... ed Euro ..., al netto di effetti fiscali.

4. A mio giudizio, a causa della significatività degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il soprammenzionato bilancio non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, esso pertanto non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

5. *A causa del giudizio avverso espresso sul bilancio d'esercizio, per le ragioni indicate al paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.*

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

Carta intestata del Revisore Contabile

7. Esempio di relazione con impossibilità di esprimere un giudizio per grave mancanza di elementi probativi

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
della Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ***. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme di legge compete agli Amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame, *ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 3*, è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data...

3. [Descrizione dei fatti che impediscono di esprimere il giudizio]

Sebbene la voce rimanenze ammonti al 70% dell'attivo patrimoniale, operando la Società nel settore della Grande Distribuzione, non è stato effettuato un inventario fisico, né, non sussistendo obbligo di legge, è disponibile alcuna forma di contabilità di magazzino per le rimanenze situate presso i punti di vendita.

Il valore delle rimanenze iscritto in bilancio è stato stimato sulla base delle vendite, dei margini e degli acquisti. In tali circostanze non sono in grado di esprimere un giudizio sulla voce rimanenze iscritta in bilancio per Euro

4. *A causa della significatività dei possibili effetti nel suo complesso di quanto indicato al paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della Alfa S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre***.*

5. *A causa della dichiarata impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio, per le ragioni indicate al paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.*

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

Carta intestata del Revisore Contabile

8. Esempio di "copertina" per la relazione del revisore contabile sul bilancio consolidato

ALFA S.P.A.
E
SOCIETA' CONTROLLATE
(GRUPPO ALFA)

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE ****

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI
DELL'ART. 2409 TER C.C.

9. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio favorevole senza commenti

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
dell'Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Alfa al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio consolidato in conformità alle norme di legge compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori significativi e se i risultati, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio consolidato é conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria consolidata ed il risultato economico consolidato del Gruppo Alfa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

4. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio consolidato. A mio giudizio la relazione sulla gestione é coerente con il bilancio consolidato.

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

10. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per deviazione dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
dell'Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Alfa al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio consolidato in conformità alle norme di legge compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. *La partecipazione nella Società collegata Beta S.p.A. è stata valutata al costo anziché con il metodo del patrimonio netto, come richiesto nella circostanza dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato. Qualora fosse stato applicato tale metodo il valore delle partecipazioni sarebbe stato più alto di Euro ... Conseguentemente le immobilizzazioni finanziarie sono sottovalutate di pari importo ed il patrimonio netto ed il risultato dell'esercizio sono sottovalutati di Euro ... al netto dell'effetto fiscale differito.*

4. A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il soprammenzionato bilancio consolidato è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo Alfa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

5. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio consolidato. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato.

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

11. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per deviazione dai principi contabili

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
dell'Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Alfa al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio consolidato in conformità alle norme di legge compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori significativi e se i risultati, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. *Fra i crediti verso clienti è iscritto un credito di Euro ... che avrebbe dovuto essere interamente svalutato per adeguare il valore dei crediti al presumibile valore di realizzo. Conseguentemente l'attivo circolante risulta sopravvalutato di pari importo, mentre il patrimonio netto ed il risultato risultano sopravvalutati di Euro ..., al netto di effetti fiscali.*

4. A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il soprammenzionato bilancio consolidato é conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo Alfa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

5. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio consolidato. A mio giudizio la relazione sulla gestione é coerente con il bilancio consolidato.

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

12. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento della attività di controllo

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
dell'Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Alfa al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio consolidato in conformità alle norme di legge compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame, *ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 3*, è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. *La Società controllata Alfa France S.A., il cui attivo ed i cui ricavi rappresentano complessivamente il 13% e l'11% dell'attivo e dei ricavi consolidati, non ha trasmesso la relazione sul bilancio del revisore incaricato, né è stato possibile prendere visione di tale documento tramite la Società controllante, o tramite contatti diretti.*

Quanto sopra ha costituito una limitazione allo svolgimento del mio esame applicando le procedure di revisione ritenute necessarie.

4. A mio giudizio, *ad eccezione dei possibili effetti di quanto indicato al paragrafo 3*, il soprammenzionato bilancio consolidato è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo Alfa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

5. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio consolidato. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato.

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

13. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio avverso per deviazione dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
dell'Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Alfa al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio consolidato in conformità alle norme di legge compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori significativi e se i risultati, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. *Figura tra le Società consolidate la società Beta S.p.A., controllata al 90%, il cui attivo ed i cui ricavi rappresentano il 40% e lo 0,5% dell'attivo e dei ricavi consolidati. In sede di consolidamento la differenza tra il valore della partecipazione nella controllata e la frazione di pertinenza del suo patrimonio netto, pari a Euro ..., è stata attribuita alla "differenza di consolidamento", da ammortizzarsi in cinque anni, nonostante la partecipazione sia quasi inattiva da oltre due anni, sia significativamente indebitata, abbia sempre rilevato perdite negli ultimi quattro esercizi ed il revisore del controllo contabile abbia segnalato incertezza sulla sua continuità aziendale.*

Gli amministratori, nella nota integrativa, non hanno fornito alcuna adeguata giustificazione circa la scelta effettuata. Secondo le norme che disciplinano il bilancio consolidato, in tali circostanze, non figurando nel patrimonio netto consolidato riserve di consolidamento, la differenza avrebbe dovuto essere addebitata al conto economico consolidato. Conseguentemente le immobilizzazioni immateriali consolidate sono sopravvalutate di Euro ... ed il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio consolidati sono sopravvalutati di pari importo.

4. A mio giudizio, in considerazione della rilevanza degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il soprammenzionato bilancio consolidato non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo Alfa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

5. *A causa del giudizio avverso espresso sul bilancio consolidato, per le ragioni indicate al paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.*

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

Carta intestata del Revisore Contabile

14. Esempio di relazione sul bilancio consolidato con giudizio favorevole e segnalazione di incertezze (situazioni di rischio)

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti
dell'Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Alfa al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio consolidato in conformità alle norme di legge compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio consolidato è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria consolidata ed il risultato economico consolidato del Gruppo Alfa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ****.

4. *Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto segue.*

Come indicato nella nota integrativa, la controllata Beta S.p.A. ha in corso una vertenza, per la quale è stata citata per danni per un importo superiore di Euro ... alla copertura assicurativa. Allo stato attuale non è possibile prevedere l'esito finale della vertenza e, pertanto, non è stato effettuato alcun accantonamento per rischi nel bilancio della controllata e conseguentemente nel bilancio consolidato.

5. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio consolidato. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato.

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE
Nome e Cognome

Carta intestata del Revisore Contabile

"Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione" [In calce al decreto il testo coordinato del nuovo Art. 2409 ter Codice civile]

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007
(Rettifica G.U. n. 75 del 30 marzo 2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004), ed in particolare gli articoli 1, 2 e l'allegato B;

Viste le sezioni VI-bis e IX del Capo V del titolo V del libro V del codice civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti

contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 • Relazione sulla gestione

1. L'articolo 2428 del codice civile è modificato come segue:

a) al primo comma, le parole: «sulla situazione della società e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti:

«contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione»;

b) al primo comma, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta»;

c) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.».

2. L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione»;

b) al comma 1, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-*bis*. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».

3. L'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli

indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».

4. L'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano»;

b) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.».

5. L'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

a) al comma 1 le parole: «sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e

dell'andamento e del risultato della gestione»;

b) al comma 1, le parole: «da cui risultino le informazioni che riguardano» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano»;

c) al comma 1, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.»;

d) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».

Art. 2. • Relazione di revisione

1. All'articolo 2409-*ter* del codice civile, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«La relazione comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.».

2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter.».

3. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

a) il comma 2 è abrogato;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La relazione comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.

4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

4-quater. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.».

4. La rubrica dell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:

«Relazioni di revisione».

5. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Le relazioni sono», sono inserite le seguenti: «datate e».

6. Al comma 2 dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i criteri di redazione», sono aggiunte le seguenti: «e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio».

7. All'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;

b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.».

Art. 3. • Bilancio consolidato

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, la parola: «inoltre» è soppressa.

2. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'articolo 28» sono sostituite dalla seguente: «collegate»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 38, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: «dei commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

Art. 4. • Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nota integrativa sono inoltre indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e informazioni sulla loro entità e natura. A tale fine si applicano i commi da 2 a 5 dell'articolo 2427-bis del codice civile.»

Art. 5. • Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.

Testo coordinato con le modifiche:

Funzioni di controllo contabile.

(Ai sensi dell'art.5 DLG 2 febbraio 2007 n.32 le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva del 12 aprile 2007, data di entrata in vigore del citato DLG n.32 del 2007.)

Testo: in vigore dal 12/04/2007

modificato da: DLG del 02/02/2007 n. 32 art. 2

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.

APPENDICE 3 • COLLEGAMENTO TRA I PRINCIPI DI REVISIONE E LA RELAZIONE DEL REVISORE*

In questa appendice cercheremo di approfondire le procedure previste dai principi di revisione che dovranno essere svolte in alcuni casi particolari e come i risultati di tali procedure debbano essere riflessi nella relazione.

1. Primo incarico (principio di revisione 510)

Il revisore che assume l'incarico in una società il cui bilancio precedentemente non era stato sottoposto a revisione contabile o era stato precedentemente esaminato da un altro revisore dovrà svolgere procedure di revisione atte ad ottenere sufficienti elementi probativi sui saldi di apertura in modo che gli stessi non includano errori che potrebbero influenzare in modo significativo il bilancio su cui si deve esprimere un giudizio.

Nel caso in cui il bilancio della società non sia mai stato precedentemente sottoposto a revisione, il revisore dovrà effettuare procedure specifiche ed acquisire adeguata documentazione per poter trarre le proprie conclusioni sui saldi di apertura.

Qualora il bilancio dell'esercizio precedente sia stato esaminato da un altro revisore, il revisore potrà ottenere gli elementi probativi a supporto dei saldi di aperture anche dall'esame delle carte di lavoro del suo predecessore.

Il revisore, dopo aver svolto le proprie procedure, potrà giungere alla conclusione che:

- Gli elementi probativi ottenuti sui saldi di apertura sono sufficienti ed appropriati.

* A cura di Elena Pascolini, *Commissione Controllo Societario ODCEC di Milano.*

- Gli elementi probativi non sono sufficienti ed appropriati.

Nel primo caso il revisore esprimerà un giudizio senza rilievi, nel secondo caso potrà:

- esprimere un giudizio con rilievi per limitazione alle procedure di revisione;
- dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio per gravi limitazioni alle procedure di revisione;
- esprimere un giudizio solo sulla situazione patrimoniale.

Questa ipotesi non è però perseguibile nei casi di revisioni di legge in quanto in tali casi il giudizio deve essere espresso sul bilancio nella sua interezza e quindi si dovrà esprimere un giudizio con rilievi per limitazione alle procedure di revisione o dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio per gravi limitazioni alle procedure di revisione.

Nel caso in cui il revisore accerti che i saldi iniziali contengano errori tali da influenzare in modo significativo il bilancio in esame, dovrà informare la direzione e qualora l'effetto dell'errore non venga adeguatamente contabilizzato e descritto in bilancio, dovrà esprimere un giudizio con rilievi o un giudizio negativo a seconda dei casi.

Qualora il revisore precedente abbia espresso un giudizio con rilievi, il revisore dovrà valutare l'impatto dei rilievi sul bilancio da questi esaminato.

2. Utilizzo del lavoro di altri revisori (principio di revisione 600)

Qualora il revisore utilizzi il lavoro di altri revisori per la verifica di parte del bilancio (d'esercizio o consolidato), sottoposto al giudizio dovrà esprimere un giudizio con rilievi per limitazione alle procedure di revisione o dichiararsi impossibilitato dall'esprimere un giudizio sul bilancio se non può utilizzare il lavoro svolto dall'altro revisore o non è in grado di svolgere direttamente sufficienti procedure su quanto esaminato dall'altro revisore.

La scelta tra l'emissione di una relazione con rilievi per limitazione alle procedure di revisione o all'impossibilità di esprimere un giudizio dipenderà dalla significatività delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie esaminate dall'altro revisore rispetto al bilancio nel suo complesso.

Quando l'altro revisore emette o intende emettere una relazione che contiene un giudizio con rilievi, il revisore principale dovrà valutarne l'impatto sul bilancio su cui deve esprimere il proprio giudizio al fine di

verificare l'eventuale effetto del rilievo anche sulla propria relazione di revisione.

3. Utilizzo del lavoro degli esperti (principio di revisione 620)

Durante il processo di revisione il revisore può avere la necessità di utilizzare il lavoro di esperti su argomenti specifici che esulano dalla preparazione contabile, tecnica e di revisione del revisore stesso. Le relazioni degli esperti possono essere di diverso tipo.

Il revisore dovrà in ogni caso verificare il lavoro dell'esperto e se intende esprimere un giudizio senza rilievi non dovrà fare menzione dello stesso nella propria relazione di revisione.

Se conseguentemente ai risultati del lavoro dell'esperto il revisore intende esprimere un giudizio con rilievi potrà, nella descrizione del rilievo, fare riferimento al lavoro dell'esperto al fine di esplicitare al meglio le motivazioni del rilievo stesso.

In questo caso prima di esprimere tale riferimento il revisore dovrà ottenere il consenso dell'esperto e, nel caso in cui tale consenso sia negato e il revisore sia convinto della necessità del riferimento, egli dovrà richiedere un parere legale.

4. Parti correlate (principio di revisione 550)

I rapporti con le parti correlate sono molto importanti, sia dal punto di vista fiscale sia civilistico; di conseguenza devono essere adeguatamente evidenziati in bilancio.

Il revisore dovrà valutare l'adeguatezza di tali informazioni anche al fine dell'emissione della propria relazione ed eventualmente farne menzione nella stessa.

5. Eventi successivi (principio di revisione 560)

Il revisore non è obbligato ad eseguire procedure od indagini relative al bilancio successivamente alla data della propria relazione.

Nel periodo che intercorre tra la data di emissione della relazione e l'assemblea di bilancio è responsabilità della direzione di informare il revisore di eventuali eventi che possano in qualche modo influire sul bilancio.

Nel caso in cui il revisore venga a conoscenza di eventi successivi dopo l'emissione della propria relazione ma prima dell'assemblea di approvazione del bilancio, dovrà valutare, insieme ad amministratori e sindaci, l'entità dell'evento e la sua influenza sul bilancio.

Se gli amministratori modificano il bilancio il revisore dovrà emettere una nuova relazione ritirando la precedente.

Gli amministratori dovranno comunicare ai terzi di non fare affidamento sulla prima relazione emessa dal revisore.

La nuova relazione avrà un'unica data non antecedente a quella di approvazione da parte del consiglio che ha modificato bilancio, nel caso in cui il revisore abbia esteso le procedure di revisione fino a tale ultima data.

La relazione, in questo caso, conterrà un paragrafo d'enfasi in cui si farà riferimento alla precedente relazione e alle informazioni date in bilancio riguardo le ragioni che hanno comportato la modifica dello stesso.

Il revisore potrà anche limitare le proprie procedure integrative al solo evento che ha portato alla modifica del bilancio. In questo caso la relazione avrà due date: quella della prima relazione emessa e quella della fine delle procedure integrative che sarà sempre successiva a quella del consiglio che ha approvato il nuovo bilancio.

Quando gli amministratori non modificano il bilancio e la relazione di revisione è già stata emessa, il revisore dovrà valutare se provvedere al ritiro della relazione stessa al fine di impedire che i terzi vi facciano affidamento. Il revisore dovrà dare comunicazione scritta del ritiro al collegio sindacale e, nei casi di società quotate, alla CONSOB.

6. Continuità aziendale (principio di revisione 570)

Nel caso in cui il revisore abbia dubbi sul presupposto della continuità aziendale dovrà svolgere appropriate procedure di revisione al fine di sanare tali perplessità.

Una volta concluse le procedure vi potranno raggiungere le seguenti conclusioni:

- Presupposto della continuità aziendale considerato appropriato;
- Dubbi sul presupposto della continuità aziendale;
- Mancanza del presupposto della continuità aziendale.

Ognuna di queste conclusioni porta a diversi comportamenti nella relazione di revisione.

a. **Presupposto della continuità aziendale ritenuto appropriato.**

Qualora il revisore consideri appropriato il presupposto della continuità aziendale, ancorché in presenza di una incertezza significativa, dovrà valutare se l'informativa data in bilancio sia sufficiente ed adeguata. In tal caso verrà espresso un giudizio senza rilievi, ma con un paragrafo d'enfasi che sottolinea l'incertezza legata ad un evento o ad una circostanza che può far sorgere dubbi sulle capacità dell'impresa di continuare a far fronte alle proprie passività e a realizzare le proprie attività.

Nel caso in cui l'informativa contenuta in bilancio non sia ritenuta sufficiente il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi o un giudizio avverso se gli effetti derivanti dall'inadeguatezza dell'informativa sono di rilevanza tale da rendere inattendibile il bilancio.

b. **Dubbi sul presupposto della continuità aziendale.**

Se il revisore ritiene che la società non sarà in grado di continuare la propria attività e se il bilancio è stato predisposto in ipotesi di continuità, la relazione dovrà contenere un giudizio avverso.

Nel caso in cui gli amministratori giungano alla conclusione che non esista il presupposto della continuità aziendale e redigano il bilancio su basi alternative, se il revisore ritiene che tali basi alternative siano adeguate e se viene fornita una informativa sufficientemente adeguata, si potrà formulare un giudizio senza rilievi in cui verrà però inserito un paragrafo d'enfasi che spieghi dettagliatamente la situazione aziendale.

c. **Mancanza di analisi da parte della direzione.**

Se la direzione si rifiuta di emettere una relazione per poter analizzare il presupposto della continuità, il revisore dovrà emettere un giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione o con l'impossibilità ad esprimere un giudizio.

In alcuni casi la mancanza di analisi da parte della direzione non preclude al revisore la possibilità di valutare la continuità aziendale.

In altri casi il revisore può non essere in grado di valutare la continuità aziendale in assenza di analisi da parte della direzione.

Il giudizio dovrà quindi essere espresso con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione o dichiararsi impossibilitato all'esprimere un giudizio.

7. Attestazioni della direzione (principio di revisione 580)

Il revisore deve ottenere l'evidenza del riconoscimento da parte della Direzione della propria responsabilità nella predisposizione del bilancio.

Il revisore dovrà ottenere attestazione scritta da parte della Direzione su taluni aspetti di bilancio qualora ritenga che non possano esistere su tali aspetti altri elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Il rifiuto da parte della Direzione di rilasciare una attestazione scritta è una limitazione al procedimento di revisione che porterà il revisore ad esprimere un giudizio con rilievi o a dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio.

finito di stampare
nel mese di novembre 2008

3LB srl
Osnago (LC)

Numeri pubblicati

Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Picolli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*
- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*
- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Sclavi*

nr. 21.

Lo studio, che è il primo lavoro pubblicato sull'argomento, esamina i contenuti della nuova relazione di controllo contabile, denominata relazione di revisione, prevista dal D.Lgs 32/2007 in recepimento della direttiva 2003/51/CE che ha comportato la modifica degli artt. 2409-ter e 2429 del Codice Civile.

Il lavoro analizza l'evoluzione storica, le regole di riferimento, il contenuto della relazione ed i suoi effetti in sede di giudizio del revisore e svolge, come elemento di novità e in modo approfondito, il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il Bilancio d'esercizio, tema specifico obbligatorio previsto al punto e) della nuova relazione. La completezza del contenuto e le esemplificazioni descritte compongono un testo esaustivo, di facile lettura e di grande utilità professionale. In appendice, infine, sono anche proposti 14 schemi di relazione, che coprono un'ampia gamma di alternative possibili di giudizio.

Daniele Bernardi, esercita la professione in Milano dal 1983. E' autore di numerose pubblicazioni sui temi delle attività di vigilanza e controllo societario. Dal 2005 è Presidente della Commissione Controllo Societario dell'ODCEC di Milano.

Gaspare Insaudo, esercita la professione in Milano e Bologna. E' Vicepresidente della Commissione Controllo legale dei conti (ora Controllo Societario), dell'ODCEC di Milano sin dalla sua istituzione e Vice Presidente della società di revisione Uniaudit S.p.a. di Bologna. E' stato componente dell'apposita Commissione Paritetica presso i Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (2004-2007), per la preparazione delle "Norme di Comportamento degli Organi di Controllo Legale" e Componente della Commissione Nazionale Paritetica per la statuizione dei Principi di Revisione (ora Studio e statuizione dei Principi di Revisione), presso il Consiglio nazionale dei DCEC.

Maria Luisa Mesiano, è Dottore commercialista e revisore contabile iscritta all'Ordine di Como. Senior Manager e responsabile dell'Ufficio Studi di KPMG, è autrice di numerose pubblicazioni sul tema della revisione e del controllo societario. Collabora con il laboratorio di amministrazione e controllo aziendale presso l'Università degli studi di Siena e con l'Università degli studi di Pisa.